

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	62
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	63
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	81
AFFARI SOCIALI (XII)	»	84
AGRICOLTURA (XIII)	»	91
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	93

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	<i>Pag.</i>	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	102
<i>INDICE GENERALE</i>	»	103

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sulla situazione in Afghanistan
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione) 3

AUDIZIONI

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sulla situazione in Afghanistan.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul sito internet della Camera dei deputati. Introduce brevemente l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Piero FASSINO (PD), Margherita BONIVER (PdL), Fabio EVANGELISTI (IdV), Ferdinando ADORNATO (UdC), il senatore Antonello CABRAS (PD), il deputato Giorgio LA MALFA (Misto-RRP), i senatori Marco PERDUCA (PD), Luigi COMPAGNA (PdL), i deputati Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e, sull'ordine dei lavori, Paolo CORSINI (PD), ai quali replica il ministro Franco FRATTINI.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo dell'Italia dei valori</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo dell'Unione di centro</i>)	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 settembre 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che sono state presentate due proposte di parere alternative, rispettivamente da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, a firma dei deputati Paladini, Favia, Picicchio, Porcino e Borghesi (*vedi allegato 2*), e del gruppo dell'Unione di centro, a firma dei deputati Tassone, Mannino, Mantini, Delfino e Poli (*vedi allegato 3*). Avverte, infine, che i lavori delle Commissioni riunite proseguiranno non oltre le ore 11, quando inizierà in Assemblea la discussione sulle linee generali del disegno di legge del Governo C. 2008-A, recante Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che la I Commissione, assieme alla XII Commissione, ha esaminato in sede referente. Invita quindi i relatori ad illustrare la propria proposta di parere.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, premesso di parlare anche a nome del deputato Scandroglio, relatore per la XI Commissione, chiarisce che nella valutazione dello schema in esame e nella conseguente predisposizione della proposta di parere i relatori si sono attenuti innanzitutto al criterio fondamentale di riscontrare l'aderenza delle singole disposizioni del provvedimento ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega. I relatori hanno quindi preparato – con il prezioso supporto degli uffici della Camera, che ringrazia – una proposta di parere puntuale, che tenta di tenere conto di tutte le osservazioni formulate nel corso del dibattito alla Camera, salvo quelle in contrasto con l'impostazione della delega legislativa, senza d'altra parte trascurare quanto emerso sia in sede di Conferenza unificata, sia al Senato.

Assicura quindi che da parte dei relatori vi è la massima disponibilità a rivedere ed integrare la proposta di parere sulla base delle indicazioni che emergeranno nel prosieguo del dibattito, fermo restando che non potranno essere accolte osservazioni che pongano in discussione gli indirizzi di riforma già fissati dalla legge di delega. In questa ottica, i relatori valuteranno già le due proposte alternative di parere presentate onde verificare se sia possibile ricavarne indicazioni utili a migliorare il contributo che il parere parlamentare fornirà al Governo nell'esercizio della delega.

Si sofferma quindi sulle premesse della proposta di parere dei relatori, rinviando, per quanto riguarda le osservazioni, direttamente alla lettura delle stesse. Nelle premesse si è innanzitutto dato atto del fatto che la legge di delega è il frutto di un ampio confronto parlamentare, cui hanno contribuito sia la maggioranza sia l'opposizione.

Viene quindi ricordato il pronunciamento della Conferenza unificata, previsto dalla legge di delega, e si esprime un giudizio di complessiva condivisione delle modifiche al testo iniziale del Governo concordate in quella sede.

Si rileva poi che, mentre la legge di delega prevede, tra l'altro, l'introduzione del rilevante istituto della « azione collettiva a tutela di interessi giuridicamente rilevanti », questo, sebbene vi si faccia cenno all'articolo 1, dove si parla dell'oggetto dello schema, non è poi in effetti previsto nel testo; si invita pertanto il Governo non solo a correggere quest'ultimo eliminando il riferimento improprio all'azione collettiva, ma soprattutto ad esercitare quanto prima la delega anche per quanto attiene a tale materia, rispetto alla quale c'è stato un dibattito importante nel corso dell'approvazione della legge n. 15 del 2009.

Nelle premesse, si esprime, ancora, condivisione per il contenuto dell'articolo 13, comma 1-*bis*, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata, che pare tenere in adeguato conto il diverso « peso » costituzionale, sottolineato in particolare dal gruppo della Lega Nord Padania, attribuito dalla legge delega rispettivamente ai dipendenti pubblici operanti a livello centrale e a quelli operanti in ambito territoriale.

Si chiede quindi al Governo di verificare se, come i relatori sono orientati a ritenere, le misure introdotte dallo schema per rafforzare la diffusione nella pubblica amministrazione dei valori della legalità e della lotta alla corruzione possano essere considerate attuative del criterio direttivo della trasparenza: ai suddetti valori, infatti, del resto pienamente condivisibili e meritevoli di attenzione legislativa, non si fa espresso riferimento nella legge di delega. Si osserva inoltre che è opportuno prevedere, tra le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, anche quella di verificare il rispetto del principio delle pari opportunità di trattamento nel pubblico impiego, anche con riferimento ai compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento poi all'articolo 19, comma 2, il quale ha sollevato, soprattutto nella Lega Nord Padania, qualche perplessità in quanto non tiene conto delle pe-

culiarità delle amministrazioni di piccole dimensioni, si rileva che tali perplessità sembrano potersi considerare superate alla luce dell'articolo 19, comma 5-*bis*, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata.

Si valuta inoltre favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, che assicura una certa flessibilità nella determinazione dei livelli di *performance* ai fini della corresponsione del trattamento accessorio attraverso il potere derogatorio dei contratti collettivi integrativi rispetto alla legge.

Con riferimento agli interventi recati dall'articolo 39, si ritiene da parte dei relatori – ed in particolare da parte del relatore Scandroglio – di segnalare la necessità di dare all'istituto dello *spoil system* la più puntuale ed ampia applicazione, soprattutto nell'ambito della disciplina degli enti locali, anche al fine di una stretta aderenza con le finalità di cui all'articolo 6 della legge delega.

Si segnala poi – sulla base di un rilievo formulato soprattutto dal gruppo della Lega Nord Padania – che non risulta completamente attuato il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge di delega, che prevedeva « l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici,

da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato ». Si tratta di un punto delicato, rispetto al quale va trovato il giusto bilanciamento tra la tutela delle esigenze dei territori e la tutela del principio di parità nella partecipazione ai concorsi pubblici.

Si segnala infine la necessità di rafforzare i compiti e le responsabilità dei dirigenti sul controllo delle assenze per malattia dei dipendenti e di dare rigore e certezza alle relative procedure, anche razionalizzando la normativa vigente. Alla lotta contro le assenze ingiustificate per malattia il ministro Brunetta ha infatti dedicato grande impegno, ma per il momento solo sulla base della sua autorevolezza personale, ed è ora opportuno prevedere specifiche misure legislative di contrasto del fenomeno, affinché questa lotta non resti legata all'iniziativa personale del ministro.

Donato BRUNO, *presidente*, come comunicato all'inizio della seduta, essendo imminente l'inizio della discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge C. 2008-A, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82);

premessi che:

l'approvazione della legge di delega al Governo per l'introduzione di misure che favoriscano una maggiore produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stato frutto di un ampio confronto tra maggioranza e opposizione;

in sede di Conferenza unificata, il 29 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge delega, è stato espresso il parere su tutte le parti dello schema del decreto delegato sulle quali questo era previsto e si è raggiunta l'intesa sulle disposizioni sulle quali essa era prescritta, salvo che sull'articolo 52, comma 1;

in tale sede sono state quindi concordate alcune modifiche al testo approvato in via preliminare dal Governo, le quali appaiono complessivamente condivisibili;

all'articolo 1, comma 1, nel definire l'oggetto del provvedimento, si fa riferimento, tra l'altro, «all'azione collettiva a tutela di interessi giuridicamente rilevanti», ma tale materia non viene poi disciplinata in alcuna parte dello schema di decreto legislativo, nonostante ciò sia

espressamente previsto dalla legge di delega all'articolo 4, comma 2, lettera l);

si raccomanda, in ogni caso, al Governo di provvedere quanto prima all'esercizio della delega anche per quanto attiene a tale materia;

in ordine alla questione del diverso « peso » costituzionale previsto dall'articolo 2 della legge delega n. 15 del 2009 per i dipendenti pubblici operanti a livello centrale rispetto a quelli operanti in ambito territoriale appare condivisibile il contenuto dell'articolo 13, comma 1-bis, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

appare opportuno verificare se il principio di trasparenza, contenuto nella legge delega, appare idoneo a ricomprendere le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 4, lettera d), all'articolo 37, comma 1, lettera b) ed all'articolo 38, comma 1, lettera b), tenuto conto del fatto che i valori della legalità e della lotta alla corruzione sono pienamente condivisibili e meritevoli di essere riconosciuti come obiettivi di una riforma della pubblica amministrazione;

appare altresì opportuno prevedere, all'articolo 14, tra le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, anche quella di verificare il rispetto del principio delle pari opportunità di trattamento nel pubblico impiego, anche con riferimento ai compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

pur sollevando l'articolo 19, comma 2, perplessità, in quanto non tiene conto delle peculiarità delle amministrazioni di piccole dimensioni, nelle quali le dinamiche tra i lavoratori sono profondamente diverse rispetto alle amministrazioni ordinarie, si ritiene che tali perplessità possano considerarsi superate alla luce dell'articolo 19, comma 5-*bis*, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

si valuta favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, che assicura una certa flessibilità nella determinazione dei livelli di *performance* ai fini della corresponsione del trattamento accessorio attraverso il potere derogatorio dei contratti collettivi integrativi rispetto alla legge;

con riferimento agli interventi recati dall'articolo 39, considerato che il meccanismo dello *spoil system* presenta delle specifiche caratteristiche disciplinate dall'ordinamento, si ritiene necessario dare a tale istituto la più puntuale e ampia applicazione, soprattutto nell'ambito della disciplina degli enti locali, anche al fine di una stretta aderenza con le finalità di cui all'articolo 6 della legge delega;

non risulta completamente attuato il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge di delega, che prevedeva «l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»;

si segnala la necessità di rafforzare i compiti e le responsabilità dei dirigenti sul controllo delle assenze per malattia dei dipendenti e dare rigore e certezza alle relative procedure, anche razionalizzando la normativa vigente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno uniformare la terminologia usata nel titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*) e nel titolo III (Merito e premi) ed eventualmente introdurre all'inizio dei citati titoli II e III due articoli recanti le definizioni dei principali termini ivi impiegati, atteso che questi, in taluni casi, a causa della mancanza di una consolidata accezione giuridica, potrebbero dar luogo ad interpretazioni difformi e contrastanti;

2) all'articolo 1, comma 1, si sopprima il riferimento alla «azione collettiva a tutela di interessi giuridicamente rilevanti», tenuto conto che tale materia non è stata disciplinata con lo schema di decreto legislativo in esame, fermo restando che, come evidenziato nelle premesse, si raccomanda al Governo l'esercizio della delega anche su questo punto;

3) a fini di coerenza interna del testo, si armonizzi la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 (che prevede che la misurazione e la valutazione della *performance* da parte di ciascuna amministrazione pubblica avvenga secondo modalità conformi alle «direttive» impartite dalla Commissione) con la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 (che prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* segua gli «indirizzi» adottati dalla Commissione per la valutazione);

4) all'articolo 5, comma 1, con riferimento al processo di definizione degli obiettivi, si chiarisca il rapporto tra organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici dell'amministrazione e dirigenti o responsabili dell'unità organizzativa;

5) all'articolo 5, comma 1, si aggiungano, in fine, le parole: «, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa»;

6) all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), occorre specificare che gli obiettivi devono essere riferiti ad un anno (e non « a un arco temporale determinato »), conformemente all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge di delega, che prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di predisporre gli obiettivi che l'amministrazione si pone « per ciascun anno »;

7) all'articolo 7, dopo il comma 1 sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera *e*), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 37 e 38 del presente decreto. »;

8) all'articolo 9, comma 3, si faccia riferimento al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale, come disciplinati dai capi III, IV e V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

9) all'articolo 10, comma 1, si precisi che le amministrazioni pubbliche redigono il piano e la relazione relativi alla *performance* « secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*) », in modo che non risultino indeterminati i soggetti incaricati e responsabili della redazione dei suddetti atti;

10) all'articolo 10, comma 5, premesso che non è chiaro quali siano i « dirigenti responsabili », occorre comun-

que sostituire le parole « dirigenti responsabili » con le seguenti: « dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti »;

11) all'articolo 11, si suggerisce di apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere, al comma 2, lettera *a*), e alla rubrica le seguenti parole: « della *performance* »;

b) collocare l'attuale comma 3 al comma 1 e l'attuale comma 1 al comma 3;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-*bis*. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. »;

d) al comma 8, sostituire le parole: « di cui al comma 7 » con le seguenti: « di cui ai commi 4-*bis* e 7 »;

12) all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), dopo le parole « l'organo di indirizzo politico », si aggiunga la seguente: « amministrativo »;

13) all'articolo 13, comma 3, primo periodo, in analogia con quanto previsto all'articolo 13, comma 5, lettera *g*), dove per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti delle singole amministrazioni sono individuati specifici requisiti, appare opportuno che siano indicati anche i requisiti per accedere alla carica di direttore generale della Commissione di cui al medesimo articolo 13;

14) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, si sopprimano le parole « , che vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze per i connessi profili finanziari » e, dopo il secondo periodo, si inserisca il seguente: « Le

delibere di adozione dei regolamenti sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e, per i connessi profili finanziari, al Ministero dell'economia e delle finanze, »;

15) all'articolo 13, comma 5, si modifichi la lettera *d*), per renderla conforme al criterio dell'articolo 4, comma 1, della legge delega, che prevede la deliberazione da parte della Commissione per la valutazione di parametri per la rilevazione degli indicatori di efficienza e produttività;

16) si armonizzino tra loro le disposizioni in materia di requisiti per la nomina a componente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, atteso che all'articolo 13, comma 5, lettera *g*), si prevede che tali requisiti siano definiti dalla Commissione, all'articolo 14, comma 7, si fissa direttamente il requisito della « elevata professionalità ed esperienza nel campo del *management* e della valutazione della *performance* » e all'articolo 14, comma 9, si stabilisce che i componenti dell'Organismo devono possedere una specifica professionalità e i loro *curricula* sono inviati alla Commissione;

17) all'articolo 14, comma 2, si sopprimano le parole « come modificato dall'articolo 30 del presente decreto », atteso che il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ivi richiamato, non è stato modificato dall'articolo 30;

18) all'articolo 14, comma 4, si sopprimano le parole: « del decreto legislativo n. 286 del 1999 », in quanto il riferimento appare ultroneo;

19) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera *g*), si aggiunga la seguente: « h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità »;

20) si coordinino tra loro, accorpandole in un unico articolo, le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, e si richiami tale articolo tra quelli recanti principi cui le regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai sensi dell'articolo 30-*bis*, commi 1 e 5, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

21) all'articolo 19:

a) al comma 1, si sostituiscano le parole: « delle risultanze del » con le seguenti: « dei livelli di *performance* attribuiti ai valutati secondo il »

b) al comma 3 siano soppresse le parole: « , ma la valutazione ha effetto sulla retribuzione di risultato, ferma restando l'onnicomprendività del trattamento economico »;

22) all'articolo 21, comma 1, si faccia riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « come modificato dall'articolo 55 » del provvedimento in esame (e non dall'articolo 65, come, per errore materiale, indicato nel testo);

23) all'articolo 24, comma 3, si sostituiscano le parole: « titolo prioritario » con le seguenti: « titolo rilevante »;

24) all'articolo 25, comma 1, per una migliore formulazione del testo, considerato che il riferimento è al lavoro delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno sostituire le parole « servizi prodotti » con le seguenti: « servizi offerti »;

25) all'articolo 27, comma 1, sembra opportuno chiarire maggiormente come si coordina la disposizione in questione con le previsioni dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ivi richiamate;

26) all'articolo 27, comma 2 e comma 2-*bis*, la cui introduzione è proposta in seguito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, relativi al « premio di efficienza », è opportuno sostituire il riferimento al « Rapporto di performance » con quello di « Piano di performance » ovvero di « Relazione di performance », in armonia con quanto previsto all'articolo 10 dello schema di decreto;

27) all'articolo 30, si aggiornino i termini ivi previsti, in modo da tenere conto dei tempi di emanazione del decreto legislativo in esame, e li si colleghi alla data di entrata in vigore del provvedimento;

28) all'articolo 30, non appare evidente a quali criteri di delega si richiami la disposizione del comma 5, che stabilisce la soppressione dei commi 68 e 69 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono, con cadenza annuale, una specifica procedura parlamentare di esame dello stato della spesa pubblica, dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

29) con riferimento all'articolo 30-bis, comma 4, la cui introduzione è proposta sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, si specifichi, per chiarezza normativa, che le « disposizioni vigenti » da applicarsi nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 sono quelle « vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

30) con riferimento al citato articolo 30-bis, comma 5, si sostituisca la parola « introdurre » con le seguenti: « promuovere l'adozione di »;

31) all'articolo 34, comma 1, capoverso 4-bis, all'articolo 37, comma 1, lettera a), e all'articolo 38, comma 1, lettera a) sarebbe opportuno chiarire a quale « documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale » si faccia riferimento, atteso che nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi richiamato, si parla sia della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri per le amministrazioni dello Stato e sarebbe altresì opportuno chiarire in che modo si attui concretamente la partecipazione dei dirigenti alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

32) si coordinino tra loro le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e all'articolo 38, comma 1, lettera a), atteso che nella prima si fa riferimento solo ai « profili professionali

necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio », mentre nella seconda si fa riferimento anche alle « risorse »;

33) all'articolo 39, comma 1, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al terzo periodo, sostituire le parole: « sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, » con le seguenti: « sono conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, »;

b) alla lettera f), inserire il seguente capoverso:

« 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. »;

34) all'articolo 40, comma 1, lettera a), si chiarisca in che modo viene accertata l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente; inoltre, dopo le parole « risultanze del sistema di valutazione » si aggiungano, per fini di chiarezza, le seguenti: « di cui al titolo II » del provvedimento in esame;

35) all'articolo 40, comma 1, lettera b), occorre valutare se la previsione ivi contenuta possa considerarsi conforme al criterio direttivo della legge delega, che all'articolo 6, comma 2, lettera b), prevedeva, nei confronti del dirigente che ometta la vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane a lui assegnate, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio, mentre la disposizione in esame prevede la decurtazione dalla retribuzione di risultato di una quota fino all'ottanta per cento;

36) all'articolo 41 occorre valutare se l'intervento ivi previsto possa considerarsi interamente conforme ai principi e criteri direttivi della legge delega, che all'articolo 6, comma 2, lett. i), prevede che il Governo ridefinisca e ampli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le compe-

tenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

37) all'articolo 42, si suggerisce di sopprimere il comma 3;

38) all'articolo 47, comma 1, capoverso « Art. 29-bis », occorre sostituire le parole « contratto quadro » con le seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali »;

39) all'articolo 48, comma 2, alinea, occorre sostituire le parole « comma 2 » con le seguenti: « comma 1 » e al capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « 2-bis » con le seguenti « 1-bis. »;

40) dopo l'articolo 49, si raccomanda di inserire il seguente: « Art. 49-bis (Territorializzazione delle procedure concorsuali). 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato » »;

41) con riferimento ai comparti di contrattazione, si raccomanda di seguire l'impostazione emersa in sede di Conferenza unificata nel senso di ampliare sino a quattro il numero dei comparti stessi, verificando la possibilità di costituire eventualmente anche apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità;

42) all'articolo 55, comma 1, lettera b), capoverso c), si chiarisca il significato del termine « obiettivamente »;

43) all'articolo 56, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 7 », primo periodo, sostituire le parole: « ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia » con le seguenti: « e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: « 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica all'entrata in vigore del presente decreto »;

44) all'articolo 57, comma 1, capoverso « articolo 47 », comma 6, secondo periodo, si chiede di sostituire la parola « degli » con le seguenti: « di due »;

45) all'articolo 57, comma 2., che introduce un articolo 47-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001, appare opportuno chiarire maggiormente la formulazione della norma, dalla quale sembrerebbe discendere che ai comitati di settore sia rimessa la decisione in ordine sia alla fattibilità dell'erogazione provvisoria degli incrementi stipendiali, sia alla quantificazione degli stessi incrementi. In questo caso, i richiamati comitati sarebbero titolari di funzioni, per quanto concerne il loro rapporto con l'ARAN, che non consisterebbero più nei soli poteri di indirizzo nei confronti della medesima Agenzia;

46) all'articolo 59, capoverso articolo 49, comma 1, per ragioni di forma, si sostituiscano le parole « della clausola controversa » con le seguenti: « delle clausole controverse », atteso che nel medesimo comma si fa riferimento a « controversie »;

47) all'articolo 63, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono state indette le relative elezioni. »;

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-ter. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto si applicano dalla tornata successiva a quella in corso »;

48) all'articolo 67, capoverso articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « e comunque per le infrazioni punibili » siano sostituite dalle seguenti: « o comunque per le infrazioni punibili »;

49) all'articolo 67, capoverso 55-*bis*, commi 2 e 4, in relazione alla questione della procedura sanzionatoria e – in particolare – di quella attinente la contestazione dell'addebito al dipendente, posto che l'evento stabilito per determinarne la decorrenza (notizia di comportamenti sanzionabili disciplinarmente) non appare configurarsi in termini certi ed inequivoci, occorre fissare un più puntuale termine *a quo* (non risultando adeguata la mera « notizia ») e prevedere – se necessario a fini istruttori – una eventuale proroga del termine medesimo, su base motivata;

50) all'articolo 69, comma 1, capoverso comma 6, dopo il terzo periodo si inserisca il seguente: « Nell'ambito dei controlli sulla regolarità amministrativa e

contabile l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti »;

51) si valuti la congruità della formulazione dell'articolo 71, comma 1, atteso che, alla luce dell'attuale testo, sembrerebbe che, a differenza degli atti dell'eventuale ricorso, che diventerebbero nulli, il provvedimento sanzionatorio mantenga la propria efficacia anche dopo il termine ivi previsto, con la conseguenza che, ove scaduti i termini per l'impugnativa in altre sedi, il dipendente destinatario del provvedimento sanzionatorio si troverebbe privo di mezzi di difesa; a tal fine, potrebbe valutarsi l'opportunità di un prolungamento del termine di 30 giorni ivi previsto;

52) all'articolo 72, si suggerisce di sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni »;

premesso che:

lo schema di decreto in oggetto, recando disposizioni attuative delle deleghe contenute negli articoli da 3 a 7 della legge delega 5 marzo 2009, n. 15, interviene in modo improprio in numerose materie concernenti la contrattazione collettiva, la valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, la valorizzazione del merito, la promozione delle pari opportunità, la dirigenza pubblica, la responsabilità disciplinare;

lo schema di decreto, in alcune parti del testo, peggiora i contenuti della legge delega, violandone gli stessi principi e realizzando, in buona sostanza, l'affossamento della contrattazione nei settori della pubblica amministrazione, nonostante l'articolo 3 della citata legge delega 4 marzo 2009, n. 15 prescriva espressamente che sia riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro;

in particolare, lo schema di decreto attribuisce alla legge un potere particolar-

mente invasivo nei confronti della contrattazione, per cui la legge diventa l'unico strumento idoneo a sostituire il normale e fisiologico confronto fra le parti sociali, nonché l'unico strumento capace di definire: le voci, le quantità e i destinatari della retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione; l'unico strumento in grado di determinare le modalità della "carriera" e della progressione verticale dei dipendenti pubblici; e infine l'unico strumento che arriva a stabilire gli effetti delle procedure di valutazione e quindi le modalità della valutazione stessa;

l'intera impostazione dello schema di decreto contrasta profondamente con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego iniziato nel 1993, in quanto sottrae alla fonte normativa contrattuale gran parte delle competenze a disciplinare il rapporto di lavoro attribuendo alla fonte pubblicistica del ruolo principale, rilegificando una parte consistente della disciplina dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni in modo tale da negare o, quantomeno, rendere assai meno limpido il criterio distintivo generale, posto dal decreto legislativo n. 29/1993 e confermato dal decreto legislativo n.165/2001, all'articolo 2, comma 2, secondo cui in linea di principio ciò che attiene ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Non a caso la più recente giurisprudenza della

Corte costituzionale riconduce alla materia dell'ordinamento civile diversi profili inerenti alla disciplina del pubblico impiego. Secondo la Corte, infatti, la materia dell'ordinamento civile «comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, per i quali sussista un'esigenza di uniformità a livello nazionale; ... essa non è esclusa dalla presenza di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche; ... in essa sono inclusi istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica, ma che conservano natura privatistica (sentenza n. 326/2008 che richiama le sentenze nn. 159/2008, 51/2008, 438/2007, 401/2007 e 29/2006).» La sentenza n. 95 del 2007 ha ritenuto che «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato «privatizzato» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti». Ne consegue che «la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali»;

il principio sancito dall'articolo 2 della legge delega (legge 4 marzo 2009, n. 15) con il quale si prevede espressamente la necessaria «convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico, con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali», viene declinato nel decreto in modo assolutamente antitetico. Infatti se da un lato l'articolo 35 dello schema di decreto prevede che «i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione», dall'altro l'articolo 52, modificando l'articolo 40 del Decreto legislativo 165/2001, oltre a ridurre l'ambito di applicazione della contrattazione collettiva, esclude dalla contrattazione collettiva le materie oggetto di

partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 165/2001, ovvero la norma con la quale si dispone che i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione, anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

inoltre, non si ritiene condivisibile l'articolo 52 dello schema di decreto poiché, sostituendo, tra gli altri, il comma 2 dell'articolo 52 del D.Lgs. 165, prevede la riduzione dei comparti e la contestuale costituzione, in ottemperanza alla disposizione di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h, n. 4), della L. 15/2009, di due comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono due aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Al riguardo si rileva che la predefinitiva normativa di due soli comparti di contrattazione oltre che negare il riconoscimento delle singole specificità di ogni singola amministrazione, potrebbe portare all'estrema conseguenza di penalizzare molte categorie di lavoratori che risulterebbero tra loro omologati pur in presenza di forti diversità;

non si ritiene condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 66 dello schema di decreto che, modificando l'articolo 55 del D.lgs. 165/2001 in materia di «Sanzioni disciplinari e responsabilità», prevede che la contrattazione collettiva non possa istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, potendo prevedere (salvi i casi in cui sia previsto il licenziamento) procedure di conciliazione non obbligatorie, da aprirsi entro un termine massimo di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e con sanzioni non diverse da quella previste dalla legge o dal contratto per la infrazione per cui si procede. In buona sostanza la norma in commento non fa altro che disporre una forte riduzione delle procedure stragiudiziali azionabili dal lavoratore colpito da una sanzione disciplinare;

non si ritiene altresì condivisibile l'articolo 70 dello schema di decreto che

prevede l'abrogazione gli articoli da 502 a 507 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »: le norme abrogate, ricomprese in gran parte nella sezione II riguardante le competenze, i provvedimenti cautelari e le procedure, disciplinano in tema di censura e avvertimento (articolo 502), di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione (articolo 503), dei provvedimenti di riabilitazione (articolo 505), della sospensione cautelare e della sospensione per effetto di condanna penale (articolo 506), dei ricorsi (articolo 504) e del rinvio (articolo 507). Si rileva al riguardo che la prevista abrogazione dell'articolo 504 del decreto legislativo n. 297/1994 esclude per il lavoratore la possibilità di impugnare le sanzioni con ricorso al Ministro dell'istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso in seno al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione;

non si ritiene altresì condivisibile la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 63 dello schema di decreto secondo cui « per consentire l'adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso la medesima rappresentatività rimane determinata con riferimento alla media fra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto n. 165 del 2001, sono prorogati per il successivo triennio gli organismi di Rappresentanza unitaria del personale ». Tale norma, infatti, producendo l'effetto di congelare per almeno tre anni le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, costituisce un grave affronto nei confronti dell'autonomia della

rappresentanza sindacale, nonché una palese violazione della legge delega che nulla prevede al riguardo;

un altro aspetto particolarmente criticabile dello schema di decreto riguarda il procedimento di centralizzazione ivi delineato, perché basato sul ridimensionamento del ruolo delle Regioni e delle Autonomie Locali nel processo di definizione della strumentazione contrattuale, in violazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero la legge delega, con la quale si prevede il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, e della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, con la quale si prevede una rafforzata autonomia delle istituzioni regionali e locali e dei servizi direttamente collegati. Si rileva, infatti, che l'articolo 72 dello schema di decreto delegato prescrive l'applicazione delle norme limitative del principio della contrattazione anche al sistema delle Regioni e delle Autonomie Locali, introducendo un meccanismo di interpretazione delle norme in ordine alle competenze esclusive dello Stato che non può che considerarsi incostituzionale sia per l'utilizzo a tal fine dell'improprio strumento del decreto delegato, sia per la assoluta incapacità di individuazione del fondamento costituzionale della competenza legislativa con riferimento alle disposizioni riguardanti la dirigenza (artt. 37-46), la mobilità (artt. 47-49) e le incompatibilità (articolo 50). Allo stesso modo, non appaiono in alcun modo condivisibili le previsioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 72 dello schema di decreto che:

a) da un lato (comma 4), prevenendo la possibilità che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, dello stesso schema di decreto, autorizza di fatto il mantenimento di una autonomia di contrattazione che viene negata ad altri settori della pubblica amministrazione;

b) dall'altro (comma 5), prevede il rinvio ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per attuare le norme dello schema di decreto al sistema dell'istruzione, per quanto riguarda il personale docente della scuola e delle accademie, conservatori e istituti assimilati e ai ricercatori negli Enti di ricerca, sottraendo questa materia al confronto parlamentare;

il complesso sistema di valutazione delineato dallo schema di decreto dimostra evidenti criticità. L'organismo centrale previsto dalla legge delega (legge 4 marzo 2009, n. 15) all'articolo 4, comma 2, lettera f, denominato dallo schema di decreto all'articolo 13 "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche" appare assolutamente improprio, sia perché opera in collaborazione con la Ragioneria Centrale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi dipende dalla Presidenza del Consiglio, sia perché il rapporto di lavoro dei Commissari non ha carattere di esclusività con l'amministrazione pubblica. Peraltro, i compiti della Commissione si confondono e si sovrappongono sia a quelli dell'« Organismo indipendente di valutazione della performance » di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che dovrebbe sostituire i servizi di controllo interno, sia alla stessa dirigenza, con il rischio evidente di peggiorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

non persuadono i punti dello schema di decreto che delineano un sistema di controlli talmente stringenti da rendere impossibile qualsiasi spazio di autonomia gestionale da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione;

non convince l'idea che lo schema di decreto in esame non ponga al centro

del progetto di rilancio della pubblica amministrazione la figura del dirigente;

pur condividendosi che il sistema di premialità introdotto dallo schema di decreto sia legato al merito di tutti i soggetti che operano nell'ambito della pubblica amministrazione, non convince la circostanza che lo schema di decreto in oggetto non precisi che la valutazione del personale che opera in una amministrazione pubblica debba essere ancorata, per quanto possibile, a parametri oggettivi e predeterminati con i quali svolgere la valutazione stessa;

non si ritiene altresì condivisibile la previsione contenuta nell'articolo 30 dello schema di decreto che dispone l'abrogazione dei commi 68 e 69 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), nei quali si prevede, con cadenza annuale, una specifica procedura parlamentare di esame dello stato della spesa pubblica, dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

non è condivisibile che si introducano nell'ambito del decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) delle norme recanti forme speciali di reato per i medici che falsificano i certificati dei pubblici dipendenti, perché capaci di creare solo inutili sovrapposizioni alle norme del codice penale che disciplinano la falsità in atti (articolo 476-493 c.p.);

esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante: « Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni », di seguito denominato « schema di decreto legislativo » ed invita il governo a ritirare la proposta.

« Paladini, Favia, Porcino, Pisichio, Borghesi ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DELL'UNIONE DI CENTRO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82);

premesso che:

il provvedimento, mancando di una visione strategica d'insieme, non riesce a fornire un'adeguata soluzione alle diverse questioni poste dall'esigenza di modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione;

il sistema proposto di valutazione della *performance* consiste in una iniqua, confusa e ridondante sovrapposizione di procedure complesse e farraginose, in contrasto con l'intento proclamato dal Ministro di avviare una decisa semplificazione dell'azione della pubblica amministrazione;

in materia di dirigenza l'intervento appare del tutto inadeguato;

in particolare, gli articoli 10 e 11 prevedono che le amministrazioni pubbliche redigano ben tre documenti (il Piano triennale per la *performance*, la Relazione annuale sulla *performance* e la Direttiva annuale del Ministro) in luogo dell'unico documento attualmente previsto (la Direttiva annuale del Ministro), il che appare contrario alle esigenze di semplificazione

dell'ordinamento e snellimento delle procedure amministrative, anche interne;

all'articolo 13 si istituisce un nuovo organismo (la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione), del quale non si ravvisa in alcun modo l'utilità;

la Commissione di cui al citato articolo 13 è composta da 30 unità, ma non è indicato quante di esse siano interne e quante da assumere *ad hoc*, distogliendo risorse accantonate per la vicedirigenza;

il sistema dei livelli di *performance* di cui all'articolo 19, in quanto stabilisce *a priori* che il 50 per cento dei dirigenti pubblici è mediocre e il 25 per cento è scarso, risulta basato su criteri di massima discrezionalità, che inficiano la credibilità del meccanismo;

sarebbe stato necessario un sistema differente, che realmente valorizzi e premi il merito, ma senza disporre in astratto e *a priori* quanti siano i dipendenti meritevoli: in particolare, mantenendo i tre livelli di *performance*, si sarebbe potuto ipotizzare un sistema per cui, secondo parametri e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, il personale che abbia raggiunto una valutazione di merito alta, superiore ad 85 centesimi, possa accedere sino al 100 per cento della retribuzione di risultato, il personale che abbia raggiunto una valutazione di merito intermedia, superiore a 50 e fino ad 85 centesimi, possa fruire fino al 50 per cento

della retribuzione di risultato ed il personale che abbia raggiunto una valutazione di merito inferiore a 50 centesimi non possa fruire di alcun trattamento accessorio collegato alla *performance*;

all'articolo 23, non sono indicate le risorse occorrenti per finanziare le progressioni di carriera ivi previste, il che lascia presagire che la norma resterà inattuata;

all'articolo 36, comma 1, appare inconferente il richiamo ai « criteri di gestione e valutazione del settore privato » quale modello per il settore pubblico, dato che la finalità di quest'ultimo non è il profitto, ma la cura dell'interesse comune, il che implica specifici e differenti metodi e criteri di azione e valutazione, che prevedano il temperamento dei diversi interessi e la ponderazione legittima degli stessi;

all'articolo 39, che riguarda i « criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali » e sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si perde l'occasione per attuare pienamente la legge delega che, all'articolo 6, lettere *n*) e *o*), prospetta l'istituzione di un albo delle dirigenze pubbliche, per favorire scambi e mobilità;

al medesimo articolo non si provvede, in elusione della legge delega, alla riduzione delle percentuali di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni senza concorso;

si sarebbe invece dovuto prevedere l'istituzione dell'Albo delle dirigenze pubbliche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del quale inserire tutti i dirigenti pubblici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, delle Regioni ed Enti locali, della scuola, della sanità, e questo al fine di favorire la mobilità, l'interscambio e la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane di qualifica dirigenziale;

si sarebbe dovuto altresì prevedere che, ai fini del conferimento di ciascun

incarico di funzione dirigenziale, si debba tenere conto prioritariamente, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente iscritto nell'albo delle dirigenze, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche purché attinenti all'incarico da conferire; si sarebbe altresì dovuto prevedere che al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile;

l'articolo 41 modifica la natura del parere del Comitato dei garanti sui provvedimenti di rimozione del dirigente dall'incarico (o di riduzione della retribuzione di risultato), facendone venir meno il carattere vincolante attualmente previsto dalla norma, con la conseguenza che gli Enti potranno rimuovere il dirigente dall'incarico anche se il Comitato non ritiene che ne sussistano le condizioni;

appare iniquo il criterio dell'estrazione a sorte del componente rappresentante dei dirigenti in sostituzione del criterio della elezione tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura;

sarebbe stato necessario riformulare l'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel senso di prevedere che i provvedimenti di cui al precedente articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, siano adottati previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Garanti, i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che il Comitato duri in carica tre anni e l'incarico non sia rinnovabile;

all'articolo 44, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si sarebbe dovuto precisare che l'obiettivo di portare la retribuzione di

risultato dei dirigenti al 30 per cento della retribuzione complessiva, da realizzarsi entro la tornata contrattuale 2013-2015, non deve in ogni caso comportare la riduzione della retribuzione pensionabile: a tal fine, all'articolo 44, comma 1, lettera b), dopo le parole « dell'onnicomprendività » si sarebbe dovuto aggiungere la seguente precisazione: « ferma restando la retribuzione di parte fissa attualmente percepita »;

all'articolo 46, che reca criteri per l'accesso alla qualifica di direttore generale, non solo si prevede un concorso aperto sia agli interni che agli esterni, ma si prevede per egli esterni anche la possibilità di chiamata diretta, il che mortifica grandemente la dirigenza di ruolo delle amministrazioni pubbliche;

si sarebbe invece dovuto privilegiare i dirigenti di ruolo, ossia i dirigenti di cui all'albo delle dirigenze, evitando di fare riferimento a soggetti esterni, atteso che questi ultimi, quand'anche in astratto in possesso di titoli, difficilmente potrebbero svolgere in modo adeguato la massima funzione dirigenziale dello Stato (quella di direttore generale) dal momento che difettano di esperienza pregressa nella pubblica amministrazione;

la predetta norma mira inoltre a inserire di ruolo, definitivamente, gli attuali dirigenti esterni a contratto nelle amministrazioni pubbliche, entrati senza concorso, equiparandoli ai dirigenti di ruolo vincitori di concorso;

sarebbe stato invece opportuno, all'articolo 46, comma 3, prevedere che al concorso per titoli ed esami per l'accesso alla prima fascia della dirigenza possano essere ammessi esclusivamente i dirigenti

iscritti all'albo delle dirigenze pubbliche che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali;

il divieto, sancito all'articolo 50, per coloro che negli ultimi 2 anni abbiano rivestito « cariche » in partiti o sindacati, di svolgere funzioni di direzione in strutture deputate alla gestione del personale appare troppo ampio e generico: sarebbe stato più opportuno prevedere che non possono essere conferiti incarichi di direzione in strutture deputate « prevalentemente » alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi direttivi di rappresentanza esterna in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

all'articolo 52, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle quattro aree e comparti di contrattazione, da definirsi per accordi tra l'ARAN e le Confederazioni, oltre alla previsione di una distinta sezione contrattuale per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, sarebbe stato necessario prevedere la possibilità di ulteriori, apposite sezioni contrattuali per altre professionalità e settori, al fine di evitare che uno stesso contratto collettivo si trovi a regolare professionalità profondamente diverse (ad esempio presidi e direttori amministrativi delle università) e di consentire, in particolare, che le specifiche criticità dei ricercatori, dei docenti, dei segretari comunali, dei quadri direttivi, possano essere affrontate al tavolo negoziale;

esprimono

PARERE CONTRARIO

« Tassone, Mannino, Mantini,
Delfino, Poli ».

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato	21
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 settembre 2009.

**DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
C. 2714 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
13.15 alle 13.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione del viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	22
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. Emendamenti C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 settembre 2009. — *Presidenza del presidente Donato BRUNO.* — *Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.*

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione del viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il viceministro Paolo ROMANI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD) e Raffaele VOLPI (LNP).

Il viceministro Paolo ROMANI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il viceministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

Emendamenti C. 2714 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui

all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006 (C. 2674 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2674 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	34
AVVERTENZA	35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003,

con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva che lo *Staff College* di Torino è stato istituito con risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU nel 2000, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le di-

verse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale. A partire dal 2002 è divenuto un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento. Lo Statuto, segnatamente, chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.

L'Accordo in esame ha lo scopo di definire lo status dello *Staff College* e, a tal fine, nel preambolo viene tra l'altro espressamente richiamata la Convenzione del 1946 sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, che costituisce lo sfondo anche dell'Accordo in esame, stante l'appartenenza dello *Staff College* al sistema ONU.

Illustra quindi le principali disposizioni dell'accordo, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo III, in particolare, riconosce allo *Staff College* la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio.

L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello *Staff College*: le competenti autorità italiane non potranno accedere ai relativi locali se non previo esplicito consenso del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza; le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello *Staff College*, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria italiana.

L'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo nei confronti delle proprietà, dei fondi e dei beni dello *Staff College*, ovunque ubicati.

Per quanto concerne i funzionari dello *Staff College*, l'articolo VIII prevede che essi godranno dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati

alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di flagranza di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione. I funzionari saranno inoltre immuni dall'ispezione o dal sequestro del bagaglio ufficiale, e godranno dell'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU. Unitamente ai loro familiari a carico, i funzionari dello *Staff College* saranno esenti da ogni restrizione sull'immigrazione e la registrazione degli stranieri. Infine, il direttore dello *Staff College*, il vicedirettore e i funzionari con qualifica più elevata, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.

L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il segretario dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana.

L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di controversie eventuali tra lo *Staff College* e il governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame, qualora non sia possibile una amichevole risoluzione. Inoltre lo *Staff College* dovrà prevedere appropriati metodi per le controversie in cui sia implicato un funzionario dello *Staff College* medesimo, in ragione delle numerose immunità e privilegi di cui gode.

In analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche degli ultimi anni, l'articolo XV riporta l'obbligo per tutti gli autoveicoli utilizzati dallo *Staff College* e dai membri del suo personale di una appropriata assicurazione per i rischi nei confronti di terzi.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che la finalità della Convenzione internazionale in oggetto è quella di colmare una significativa lacuna della disciplina internazionale in questo fondamentale settore dei rapporti economici mondiali, riguardando la responsabilità civile per i danni da inquinamento determinati dallo « sversamento del petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi ».

Opportunamente l'atto internazionale in esame specifica che restano fuori del suo campo di applicazione i danni da inquinamento causato dal trasporto di idrocarburi, quali definiti dalla relativa Convenzione di Londra del 1969 (articolo 4, paragrafo 1). La Convenzione non si applica inoltre alle navi da guerra o appartenenti a uno Stato e utilizzate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale.

La Convenzione è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo. Il campo di applicazione della Convenzione riguarda i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive – o in aree marine equivalenti – di pertinenza degli Stati parti; nonché le misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate (articolo 2).

Per « danni da inquinamento », ai sensi della Convenzione, si intendono le perdite o i danni causati al di fuori di un natante dall'inquinamento derivato dalla perdita o dallo scarico di carburanti, a condizione che il risarcimento per la compromissione

dell'ambiente – fatta esclusione dei mancati profitti da essa eventualmente derivanti – sia limitata ai costi di ragionevoli misure di reintegrazione intraprese o da intraprendere. Della nozione di danni da inquinamento fanno parte altresì i costi delle misure di carattere preventivo, nonché di successive perdite o danni da queste causati.

La Convenzione sancisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dalla predetta forma di inquinamento, salvo che egli fornisca la prova che il danno si sia verificato per cause di forza maggiore (conflitto armato, insurrezione e simili, catastrofi naturali eccezionali e inevitabili) o sia stato provocato da azione od omissione intenzionale di un terzo, ovvero dalla negligenza di un'autorità pubblica responsabile della manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione. Il proprietario della nave e gli altri soggetti elencati possono, altresì, essere esonerati dalla responsabilità, ove dimostrino che il danno sia stato causato, in tutto o in parte, dall'azione dolosa o colposa dello stesso danneggiato.

Il fulcro della disciplina è contenuto nell'articolo 7, che obbliga il proprietario della nave di stazza superiore a 1.000 tonnellate a sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo pari a quello del limite di responsabilità applicabile e, comunque, non eccedente l'importo fissato dalla Convenzione del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi. Il certificato relativo è rilasciato dall'autorità competente, che è quella dello Stato Parte di immatricolazione, ove la nave sia qui immatricolata, o, altrimenti, quella di qualsiasi Stato Parte. Ogni nave deve tenere a bordo il certificato di cui deve essere munita. Ogni Stato Parte non autorizza al commercio navi battenti la sua bandiera e sottoposte agli obblighi stabiliti dalla Convenzione, che non siano munite di certificato di assicurazione.

Le domande di risarcimento per i danni da inquinamento oggetto della Con-

venzione possono essere proposte contro l'assicuratore o il prestatore di analoga garanzia, il quale può avvalersi dei mezzi di difesa spettanti al proprietario, ivi incluso il diritto di limitazione di responsabilità, ovvero, qualora tale ultimo diritto non spetti al proprietario, può chiedere di limitare la propria responsabilità all'ammontare dell'assicurazione o della garanzia prestata.

In materia giurisdizionale, l'articolo 9 stabilisce che le azioni contro il proprietario della nave e i soggetti ad esso assimilati per i danni da inquinamento prodotti o per le misure di salvaguardia adottate nell'area di mare di uno Stato Parte possono essere promosse soltanto davanti a un giudice di tale Stato.

L'articolo 10 sancisce che le sentenze definitive emanate in materia da un tribunale di uno Stato Parte, salvo che la sentenza sia stata ottenuta in modo fraudolento o che il convenuto non sia stato posto in grado di predisporre la sua difesa, sono riconosciute in ogni altro Stato Parte e vengono ivi rese esecutive non appena sono state esaurite le procedure richieste dall'ordinamento locale.

Il disegno di legge di recepimento della Convenzione consta di 7 articoli.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 5, lettere *b)* ed *e)*, che incidono sugli articoli 6 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, modificando ed inasprendo il regime delle sanzioni (che sono essenzialmente pecuniarie di natura amministrativa) nonché delineando il quadro dei soggetti responsabili al relativo accertamento e comminazione.

Segnala, in particolare, le disposizioni che modificano il regime sanzionatorio.

Il nuovo articolo 6, primo comma, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 prevede che le navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate possono accedere e trattenerci nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali, per effettuare operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono

munite del certificato assicurativo. Il caso di mancanza del certificato assicurativo, il nuovo articolo 12, comma 1, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

Si inserisce inoltre un nuovo secondo comma nell'articolo 6, a norma del quale il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito, il certificato assicurativo sia a bordo. In caso di inosservanza di questo obbligo, il nuovo articolo 12, comma 2, rinvia alla sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione (arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila).

Il nuovo terzo comma dell'articolo 6 prevede che il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave. In caso di inosservanza, il nuovo articolo 12, comma 3 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.

L'articolo 12, comma 4, prevede inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro, in caso di omesso versamento dei contributi al « Fondo per l'indennizzo » di cui all'articolo 9.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

C. 344 ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Mario Cavallaro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedi-

mento in esame ed osserva che il testo in esame è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo (articolo 1).

Procede quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarisce che per attività subacquee si intendono, in via generale, « le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso ».

Precisa, inoltre che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento. Si tratta, segnatamente, dei « lavori » subacquee e iperbarici, effettuati da operatori subacquee e imprese di lavori subacquee e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei « servizi » subacquee di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquee, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III).

L'articolo 2, comma 2, precisa inoltre che le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni del provvedimento in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

Il Capo II detta la disciplina relativa ai lavori subacquee e iperbarici, effettuati da operatori subacquee e imprese di lavori subacquee e iperbarici.

In particolare, l'articolo 3 definisce la nozione di operatore tecnico subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) professionali, nonché di impresa subacquea o iperbarica. Queste ultime eseguono « lavori subacquee o iperbarici », inclusa la produzione di

impianti iperbarici. I primi, invece, svolgono, a titolo professionale, attività connesse a lavori subacquee o iperbarici.

L'articolo 4 precisa ulteriormente la definizione di OTS o OTI, con riferimento alle rispettive mansioni e qualifiche professionali, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione del registro degli operatori subacquee ed iperbarici professionali, con conseguente previsione, al comma 2, del « divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI ». L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente, invece, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo (comma 3). L'articolo 6 stabilisce quindi i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquee e iperbarici professionali e l'articolo 7 prevede la sorveglianza sanitaria necessaria per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica degli operatori.

Sul versante dell'attività imprenditoriale, l'articolo 8 prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione del registro delle imprese subacquee (e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquee ed iperbarici), nonché l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.

L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquee su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5).

Con riferimento agli OTS e OTI, l'articolo 9 prevede l'istituzione del « Libretto personale operatori subacquee e iperbarici » (indicato con l'acronimo « LP »), contenente tutte le informazioni relative alla qualifica professionale, al grado di formazione, specializzazione ed esperienza dell'operatore. Le annotazioni da riportare sul libretto sono estremamente dettagliate e comprendono, a titolo esemplificativo, anche « le singole immersioni effettuate,

con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva» (comma 1, lettera e)).

La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima (comma 3). Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica (comma 4). Si prevede, inoltre, che in caso di infortunio o di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (nel caso si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa) (comma 5). Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso si tratti di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 6).

L'articolo 11 prevede obblighi e sanzioni.

I primi commi si riferiscono al Libretto personale (LP), stabilendo che esso debba essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta, nonché aggiornato annualmente dal comparti-

mento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno (comma 1). Si precisa poi che l'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente (comma 2).

Sul versante sanzionatorio, si dispone che «lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 3) e che, in caso di recidiva, «sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 4).

In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (omessa consegna del LP al datore di lavoro in caso di infortunio o malattia) è prevista la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Quanto all'attività di impresa, l'articolo 9, comma 9, prevede che «nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge». L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei

relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato (comma 10).

Si prevede, infine, che gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 11) e che, in caso di recidiva, sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

L'articolo 14 dispone che tutti i lavori subacquei debbano, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

L'articolo 15 prevede le relative sanzioni. In particolare, chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1); chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (comma 2); in caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori (comma 3).

Il Capo III detta la disciplina relativa ai « servizi » subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.

L'articolo 19 detta una serie di definizioni, rilevanti ai fini dell'applicazione

della disciplina: immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo (che, se effettuata con autorespiratore, deve essere svolta solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo); brevetto subacqueo; istruttore subacqueo e guida subacquea; centri di immersione e di addestramento subacqueo; organizzazioni didattiche subacquee.

L'articolo 20 definisce e delimita l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, stabilendone i requisiti. Analoghe disposizioni, gli articoli 21 e 22, disciplinano l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 23 prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

L'articolo 24 precisa che la denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo » è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dal provvedimento in esame e che ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

L'articolo 25 prevede disposizioni sulle attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati per le immersioni e sulla relativa sicurezza.

L'articolo 26 detta talune disposizioni finali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.**C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.***(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono pervenute delle richieste di audizione che saranno sottoposte all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.**C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.***(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 23 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 dicembre 2008*), riguardo alla quale si sono riservati ad intervenire entro questa settimana i rappresentanti dei Gruppi.

Enrico COSTA (PdL) ricorda che l'argomento dell'omofobia è oggetto di dibattito nella Commissione Giustizia oramai da due legislature. In particolare, nella scorsa legislatura, la Commissione, approvando un emendamento su tale tema in relazione alla proposta di legge volta ad introdurre nell'ordinamento il reato di *stalking*, era pervenuta all'individuazione di una nuova fattispecie di reato diretta a punire ogni discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima, attraverso l'amplia-

mento della fattispecie penale del reato di discriminazione per ragioni di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, introdotta dalla legge Mancino del 1993 e nella legge Reale del 1975. In seguito ad un lungo ed approfondito dibattito in Commissione si pervenne all'adozione di un testo, che poi non fu esaminato dall'Assemblea per lo scioglimento anticipato delle Camere. Ricorda, altresì, che il tema dell'omofobia è stato anche oggetto di atti di natura internazionale diretti ad indirizzare le normative degli Stati verso forme di contrasto all'omofobia. In questa legislatura, a seguito di richiesta del Gruppo del Partito Democratico, la Commissione Giustizia ha affrontato nuovamente il tema dell'omofobia. Il dibattito in Commissione ha evidenziato come per i gruppi di maggioranza, nonché per il Gruppo dell'Unione di Centro, la previsione di un reato diretto a punire le condotte discriminatorie poste in essere in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima rischiasse di configurare un reato di opinione che avrebbe finito per punire non condotte realmente offensive, quanto, piuttosto, delle vere e proprie manifestazioni di pensiero, come ad esempio quelle relative alla contrarietà dell'estensione di istituti quali il matrimonio e l'adozione alle coppie omosessuali. Pur non condividendo tali critiche, il relatore, al fine di evitare una sostanziale bocciatura da parte della Commissione delle proposte di legge in esame, ha ritenuto opportuno presentare una proposta di testo unificato volta ad introdurre nell'ordinamento non un nuovo reato di discriminazione, bensì un'aggravante applicabile a tutti i reati nel caso in cui questi dovessero essere compiuti per finalità di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima. Tale scelta del relatore è servita sicuramente a superare le obiezioni di fondo relative al rischio di introdurre un reato di opinione nell'ordinamento, ma ha posto una serie di altre questioni di natura tecnico-giuridica sulla portata della nuova circostanza prevista dalla proposta di testo unificato. Su questa proposta si è svolto un approfondo-

dito dibattito all'interno del Gruppo del Popolo della Libertà, che è servito a far emergere tutte le diverse sensibilità che lo caratterizzano. A seguito di questo dibattito si è pervenuti alla condivisione della scelta della introduzione di una nuova circostanza aggravante, per quanto in via generale ed astratta i reati commessi per ragioni omofobiche potrebbero già essere aggravati facendo ricorso alla circostanza dei motivi abietti e futili. È invece emersa la contrarietà all'applicabilità dell'aggravante a tutti i reati, nonché alla scelta di sottrarre la nuova circostanza al principio del bilanciamento delle circostanze. Ritiene, in considerazione del significato degli atti omofobici, che sarebbe opportuno limitare la nuova circostanza aggravante ai soli reati contro la persona, evidenziando come negli altri casi i reati verrebbero commessi per ragioni non strettamente connesse a finalità discriminatorie nei confronti degli omosessuali.

Auspiciando che la Commissione pervenga all'approvazione di un testo condiviso, evidenzia l'opportunità che sulla proposta di testo unificato si esprima anche il Gruppo della Lega, al fine di chiarire se il nuovo testo abbia consentito di superare quelle perplessità che tale Gruppo ha già evidenziato sulle proposte di legge abbinate.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara che, secondo il Gruppo della Lega, la proposta di testo unificato del relatore rappresenta un significativo passo in avanti, in quanto non prevede un ampliamento dell'applicazione della legge Mancino. Condivide le perplessità sulla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze di cui alla proposta di testo unificato, così come è in linea di massima d'accordo con l'esigenza di individuare i reati ai quali poter applicare la nuova circostanza aggravante, pur sottolineando che su quest'ultimo punto si svolgerà un dibattito all'interno del Gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo alla proposta di testo unificato in esame, la

quale contravvenendo a quanto previsto nelle proposte di legge abbinate, tra le quali ve ne è una presentata proprio dal suo Gruppo, introduce una nuova circostanza aggravante anziché prevedere il reato di discriminazione per motivi omofobici. Ritiene che tale scelta sia un segnale troppo flebile ed inadeguato per dare delle risposte concrete, almeno di natura penale, al grave problema dell'omofobia.

Anna Paola CONCIA (PD) *relatore*, ritiene che sia opportuno che anche il Gruppo del partito Democratico esprima la propria posizione sulla proposta di testo unificato. Solo allora sarà poi possibile valutare in che termini eventualmente modificare la proposta di testo unificato già presentata.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente sottolinea come per il suo Gruppo sarebbe preferibile introdurre nell'ordinamento il nuovo reato di atti di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. Tuttavia dal dibattito svolto in Commissione è emerso chiaramente che la maggioranza non avrebbe consentito l'approvazione di una legge in tal senso. È pertanto condivisibile la scelta del relatore di percorrere una via diversa, che comunque consenta di pervenire ad una forma di tutela penale di coloro che subiscono dei reati in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere. Si tratta comunque di una scelta che è stata compiuta anche da altri Paesi, che può essere approfondita sotto il profilo tecnico-giuridico. Dichiara di non condividere le perplessità espresse dagli onorevoli Costa e Follegot sulla portata applicativa della nuova circostanza aggravante, ritenendo che sarebbe riduttivo limitarla ai soli reati contro la persona.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, replica all'onorevole Palomba, ricordando di aver presentato una proposta di legge diretta ad introdurre il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o

l'identità di genere molti mesi prima della presentazione da parte del Gruppo Italia dei Valori di una proposta di legge in tal senso. Ribadisce la propria convinzione sulla legittimità costituzionale di una norma diretta ad ampliare la legge Mancino ai casi di omofobia. Considerato che le condizioni politiche non consentono di approvarla, ritiene che non rimanga altra via che quella di introdurre nell'ordinamento una circostanza aggravante diretta ad evidenziare il maggiore disvalore che è proprio di ogni reato commesso per finalità omofobiche. Ritiene, quindi, che la posizione del Gruppo Italia dei Valori, non tenendo conto della realtà, sia del tutto sterile. Assicurando che terrà conto dei rilievi espressi nel corso della seduta al fine dell'eventuale presentazione di una nuova proposta di un testo unificato, auspica che la Commissione pervenga all'approvazione di un testo condiviso che superi personalismi e steccati politici.

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento all'intervento dell'onorevole Costa, ritiene opportuno che questi chiarisca se l'aggravante in questione sia applicabile a tutti i reati contro la persona, come identificati dal titolo XII del libro secondo del codice penale, o solo ad alcuni di essi. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si dichiara favorevole a non limitare l'esercizio della discrezionalità del giudice, poiché ogni fatto dovrà essere valutato in relazione alla situazione concreta. Sul punto sarà quindi necessaria una ulteriore riflessione, pur tenendo conto della recente tendenza del legislatore a limitare la discrezionalità del giudice nell'attività di bilanciamento delle circostanze di fronte a condotte che esprimono un particolare disvalore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non essere contrario a prevedere degli aggravamenti di pena quando i reati siano stati posti in essere per ragioni omofobiche, tuttavia sottolinea come tale scelta debba essere attentamente valutata sotto il profilo giuridico, verificando, ad esempio, se si intenda prevedere una

nuova circostanza aggravante rispetto a quelle comuni previste dall'articolo 61 ovvero integrare una delle circostanze previste dal medesimo articolo

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime contrarietà nei confronti dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame sul bilanciamento delle circostanze. Ritiene, inoltre, che la circostanza aggravante in questione non dovrebbe applicarsi nei delitti contro l'onore.

Federico PALOMBA (IdV), replicando al relatore, sottolinea come l'unica vera esigenza sia quella di trovare una soluzione al problema dell'omofobia senza vantare la priorità nella presentazione dei provvedimenti sulla materia in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta, si è convenuto di chiedere l'autorizzazione al Presidente della Camera per lo svolgi-

mento di una indagine conoscitiva sull'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Ricorda che tra le priorità che furono individuate dall'ufficio di presidenza all'inizio della legislatura, oltre che l'approvazione di leggi in materia di *stalking*, violenza sessuale, pedofilia ed intercettazioni, vi era anche quella relativa all'organizzazione giudiziaria, con particolare riferimento alla grave questione della lentezza dei processi. Furono infatti sentiti su questo tema il Presidente del tribunale di Torino, Dott. Mario Barbuto, ed il Dott. Cuno Tarfusser, allora Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano. Considerato che la questione della lentezza della giustizia rappresenta il vero problema della giustizia, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha ritenuto che la Commissione debba affrontare tale questione attraverso tutti gli strumenti che il Regolamento mette a disposizione, tra i quali è stato individuato quello dell'indagine conoscitiva. In questo ambito si potrebbero infatti sentire tutti gli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo degli uffici giudiziari), i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura nonché il Ministro della giusti-

zia e i responsabili del Ministero nei settori relativi all'amministrazione della giustizia.

Sottolinea, infine, che l'indagine servirà a verificare quali siano le ragioni che hanno portato ad una sorta di paralisi del sistema della giustizia per poter così valutare quanto tale situazione possa essere risolta attraverso interventi normativi sia sul processo che sull'ordinamento giudiziario e quanto invece possa trovare una soluzione attraverso una migliore riorganizzazione amministrativa degli uffici giudiziari.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	37
--	----

ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	44
--	----

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---	----

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni III e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

ERRATA CORRIGE	43
----------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.

Atto n. 107.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso la Commissione ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (atto n. 107), con lo svolgimento della relazione da parte dell'onorevole Moroni. In quella occasione, il seguito dell'esame è stato rinviato ad altra seduta, in quanto sul provvedimento

non si era ancora espressa la Conferenza Stato – Regioni e non si sarebbe potuto quindi procedere all'espressione del parere da parte della Commissione. Al riguardo, segnala che, con una lettera in data odierna, il Presidente della Camera ha trasmesso la richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento alle competenti Commissioni parlamentari di esprimersi comunque sullo schema di decreto legislativo, pur in mancanza del prescritto parere della Conferenza permanente Stato – Regioni, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, il prossimo 4 ottobre. Rileva che pertanto la Commissione può procedere alla conclusione dell'esame.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore*, richiamando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (atto n. 107);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'entità della remunerazione delle farmacie rurali verrà stabilita solo successivamente all'accertamento degli effettivi risparmi conseguiti in ogni regione dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell'attribuzione delle nuove funzioni alle farmacie ed entro i limiti degli stessi;

la modifica del criterio di determinazione dell'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali avverrà nell'ambito della cornice finanziaria di rife-

rimento, nel rispetto della clausola di invarianza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento, predisposta dal relatore al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati sul testo medesimo nella precedente seduta:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2008-A, recante istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 1 »;

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5 (*Ufficio del Garante*) 1. Per lo svolgimento dei compiti del Garante, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Ufficio che si avvale di un contingente composto da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese ed alla messa a disposizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio, nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui », con le seguenti: « nel limite di 50.000 euro per l'anno 2009 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010 »;

b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: « quanto a euro 100.000 » con le seguenti: « quanto a 25.000 euro per l'anno 2009 e a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010 »;

c) sostituire le parole: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 » con le seguenti: « legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di procedere alla razionalizzazione, anche attraverso l'integrazione delle strutture esistenti, degli organismi che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono titolari di competenza in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di chiarimento sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento (*vedi allegato*). Nel rilevare che tale documentazione risulta coerente con la proposta di parere predisposta, esprime parere favorevole sulla proposta medesima.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva in primo luogo che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Richiama gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.95 e 3.96, che dispongono l'istituzione dei garanti regionali. In particolare, l'emendamento 1.3 prevede la possibilità che le relative funzioni siano esercitate dal Difensore civico ovvero che le funzioni del Difensore civico siano attribuite al garante regionale. Al riguardo, rileva che le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di relativa copertura finanziaria con riferimento alle regioni che non prevedono

tale organismo. Ricorda poi che gli emendamenti 1.89 e 1.90 prevedono, in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di una Autorità garante. Inoltre, dispongono l'istituzione di un apposito ufficio, al quale è assegnato personale statale e delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, l'emendamento 1.89 prevede che le spese di funzionamento dell'Autorità e del relativo ufficio sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'emendamento 1.90 prevede, infine, che all'ufficio sia assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri collocato in posizione di fuori ruolo e che il Garante deliberi in autonomia le norme sulla propria organizzazione e la disciplina per la gestione delle spese. Segnala ancora l'emendamento 2.14, che, dopo aver previsto la gratuità dell'ufficio del Garante, riconosce allo stesso un'indennità speciale a titolo di rimborso speso, contestualmente sopprimendo la copertura finanziaria degli oneri relativi al compenso da attribuire allo stesso. Richiama ancora l'emendamento 7.1, che modifica la copertura finanziaria prevedendo non più l'utilizzo della riduzione delle autorizzazioni di spesa relative al fondo per le politiche della famiglia e del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ma la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009, senza tuttavia specificare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.2, che istituisce oltre al Garante nazionale anche le figure dei garanti regionali ove non ancora istituiti. Questi ultimi hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni. Conseguentemente viene modificata la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7, relativa agli oneri derivanti dal compenso per il Garante, prevedendo che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, come modificato dalla proposta emendativa, valutato nel limite massimo di 500

mila euro annui si faccia fronte mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Al riguardo rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei garanti regionali e alla possibilità che ai medesimi si faccia fronte mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella C. Dal punto di vista formale ritiene opportuno specificare la decorrenza dell'onere e la natura dello stesso, vale a dire limite di spesa o previsione della stessa. Segnala ancora gli emendamenti 1.1, 1.5, 1.80 e 1.81, che prevedono in luogo della figura del Garante l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La proposta 1.1 in particolare prevede poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e mancanza di vincoli di subordinazione gerarchica per l'organo e non specifica il luogo della sede. Le proposte 1.80 e 1.81, inoltre, prevedono che all'Autorità garante sia corrisposta un'indennità pari a quella prevista per le altre Autorità garanti. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se tale diversa qualificazione giuridica dell'organo e della sua organizzazione e la nuova misura dell'indennità possano determinare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal provvedimento in relazione alla figura del Garante. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 1.82, che prevede la creazione, presso la sede del Garante nazionale, di una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. L'emendamento, inoltre, in luogo dell'istituzione del Garante, prevede l'istituzione di un'Autorità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della predetta Commissione consultiva e in particolare se a coloro che partecipano debbano esseri corrisposto rimborsi spese o altre indennità. Richiama

poi gli emendamenti 1.83, 1.92, e 3.97, che dispongono l'istituzione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori avente, tra le altre cose, il compito di eseguire il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato, predisporre gli elenchi delle persone idonee ad assumere la funzione di tutori, curandone la formazione e l'aggiornamento, la verifica degli strumenti formativi e l'elaborazione di un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali. L'emendamento, inoltre, in luogo dell'istituzione del Garante, prevede l'istituzione di un'Autorità. Al riguardo, premesso che il testo del provvedimento già prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie delle proposte emendative, che non prevedono, tra l'altro, una analoga clausola di invarianza. Segnala ancora l'emendamento 1.85, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante a cui vengono attribuiti compiti in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive. Richiama poi l'emendamento 1.86, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante, la quale, tra le altre attribuzioni, può ordinare che siano effettuate da parte dei funzionari delle istituzioni pubbliche, indagini o ispezioni su determinate situazioni dei minori al di fuori dell'ambito familiare. Richiama ancora l'emendamento 1.91, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante che, usufruirà entro dodici mesi dal suo insediamento, di una autonoma ed indipendente struttura operativa. Segnala poi l'emendamento 2.80, che attribuisce al Garante poteri autonomi di organizzazione amministrativa. Richiama poi l'emendamento 3.83, che prevede che tra i compiti del Garante vi sia anche quello di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, pro-

muovendo iniziative per la diffusione della cultura giovanile. Ricorda poi l'emendamento 3.12 che prevede, fra i compiti del Garante, anche quello di favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa, con particolare riguardo all'attività di formazione degli operatori del settore della mediazione familiare. Segnala ancora l'emendamento 3.84, che prevede, tra i compiti del Garante, quello di istituire un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutore o curatore speciale dei minori, curando la loro formazione con specifici corsi di preparazione e aggiornamento. Richiama poi l'emendamento 3.85, che prevede, tra i compiti del Garante, la promozione, in collaborazione con altri enti, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori. Segnala ancora l'emendamento 3.86, che prevede in particolare che il Garante promuova la creazione di hospice e di centri per le cure palliative appositamente destinati all'infanzia nonché promuova luoghi e occasioni specifiche per i minori che abbiano acquisito una dipendenza. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 3.80, che prevede che il Garante possa irrogare direttamente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e sugli emendamenti 3.45 e 3.46, che prevedono che fra i compiti del Garante vi sia anche quello di verificare che a tutti i bambini siano garantite le migliori condizioni possibili di sviluppo, anche attraverso la creazione di spazi strutturati e tutelati per assicurare la massima sicurezza personale in condizioni di autonomia di gioco (em. 3.45) e di garantire a tutti i bambini e adolescenti la possibilità di accedere ad esperienze di vita associativa, verificando che le associazioni dedicate a questo specifico obiettivo abbiano le risorse necessarie per svolgere questa essenziale ed insostituibile funzione educativa. Chiede chiarimenti poi

sull'emendamento 3.9, che riconosce al Garante e alle Associazioni familiari la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi concernenti i minori e la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui i minori sono parti offese; sull'emendamento 4.82, che prevede, tra le altre cose, che il Garante possa ordinare ai funzionari pubblici o al proprio personale di effettuare indagini ed ispezioni e che l'accesso ai luoghi in cui sono ospitati i minori possa essere demandati a delegati del Garante; sull'emendamento 5.80, che sopprime la previsione per cui il Garante si avvale per svolgere i propri compiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Richiama poi l'emendamento 5.4, che sostituisce l'articolo 5 concernente l'organizzazione del Garante prevedendo che sia costituito uno specifico Ufficio che si avvale delle risorse umane provenienti dalle amministrazioni pubbliche e che le spese di funzionamento sono poste a carico del bilancio dello Stato; al riguardo, in considerazione del fatto che la proposta emendativa non specifica a quali risorse del bilancio dello Stato si faccia riferimento, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede, infine, chiarimenti sull'articolo aggiuntivo 5.01, che prevede l'istituzione presso il garante di una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte al medesimo garante. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento in ordine alle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame, tenuto conto che

presumibilmente l'Assemblea non passerà alla votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 19 marzo, ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte C. 1421 e C. 1827, che reca disposizioni per l'estensione in favore dei superstiti di grandi invalidi per servizio del diritto all'assegno supplementare attualmente corrisposto solo ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. In quella occasione, a fronte dell'esigenza manifestata di acquisire dal Governo elementi di quantificazione in ordine agli effetti delle disposizioni del testo, con particolare riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, la Commissione ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento. Avverte che è stata ora trasmessa la relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la quale tuttavia è stata verificata negativamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri sia per quanto riguarda la clausola di copertura finanziaria. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato rileva che gli oneri risultano quantificati su una base dati non omogenea ed incompleta e che gli oneri complessivi sono indicati fino all'anno 2010 e non stati stimati per l'arco di un decennio, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978, che prevede l'ob-

bligo di fornire proiezioni almeno decennali. Per quanto attiene alla copertura, la Ragioneria generale dello Stato, premesso che non è possibile verificare la congruità dell'onere indicato, fa presente che nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, che viene utilizzato a fini di copertura, non sussistono risorse da destinare allo scopo. Ritiene, pertanto, opportuno che, conformemente a quanto avvenuto in numerose analoghe circostanze, con una lettera del Presidente della Commissione bilancio, sia sottoposta alla Commissione di merito l'opportunità di riesaminare il testo unificato, alla luce di quanto evidenziato dalla nota della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica, al fine di pervenire ad una più omogenea ed esaustiva quantificazione degli oneri e di individuare una diversa modalità di copertura finanziaria del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che in questa come in altre occasioni la Commissione bilancio si trova nell'imbarazzante condizione di dover rilevare un'evidente inadeguatezza, sotto il profilo finanziario, in provvedimenti ampiamente condivisi e caratterizzati da finalità di alta valenza sociale. Nell'esprimere quindi l'auspicio che, come già avvenuto in passato, l'interlocuzione con la Commissione di merito possa contribuire a superare i profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento, propone di sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera indirizzata al suo Presidente, quanto emerso nel corso del dibattito.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con alle-

gato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale concerne l'adesione alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva che gli articoli da 3 a 6 del disegno di legge individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione. Il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, l'ente abilitato al rilascio del certificato assicurativo di cui ciascuna nave deve dotarsi per coprire gli eventuali danni da inquinamento che potrebbe provocare. È previsto, inoltre, che lo stesso Ministro dello sviluppo economico provvederà, con decreto, a disciplinare le modalità di richiesta e di rilascio e il costo del certificato. Vengono anche introdotte alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, recante norme di esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, essenzialmente prive di effetti finanziari. In particolare, nell'ambito di tale decreto, vengono modificati: l'articolo 1 che reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento, l'articolo 6, in materia di diritto di accesso delle navi nei porti nazionali); l'articolo 8 (Certificato di rilascio di garanzia assicurativa, l'articolo 11, in materia di competenza degli uffici giudiziari, l'articolo 12, che reca sanzioni per la violazione di obblighi in materia di trasporto degli idrocarburi. Al comma 11 si prevede fra l'altro che i proventi delle sanzioni pecuniarie, che il citato articolo

12 prevede ad inasprire, siano versati allo Stato, con una disposizione che non innova rispetto al testo dell'articolo 12 già in vigore. L'articolo 6 prevede, infine, una clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, chiede un chiarimento circa l'ambito di applicazione degli obblighi assicurativi o di stipula di garanzie finanziarie previsti dal testo della Convenzione, precisando se da tali obblighi – qualora dovessero intendersi estesi anche alle compagnie pubbliche di navigazione – possa discendere un aggravio di oneri per la finanza pubblica. Chiede altresì di acquisire elementi di chiarimento circa l'effettiva possibilità di svolgere le attività poste a carico della pubblica amministrazione, relative al rilascio dei certificati, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista all'articolo 6 del disegno di legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di poter

predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 222 del 24 settembre 2009, a pagina 62, prima colonna, dopo la ventesima riga, aggiungere il seguente periodo: «La seduta termina alle 16.05.».

ALLEGATO

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
(C. 2008-A Governo).****DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO**

Si fa presente quanto segue.

Articoli 1 e 5. La Commissione chiede che vengano individuate le strutture, le risorse umane e finanziarie destinate all'Ufficio del Garante. Al riguardo, nel confermare che dall'attuazione delle disposizioni in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Garante si dovrà avvalere per lo svolgimento dei propri compiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, si rinvia per gli elementi di chiarimento richiesti ai predetti Dipartimenti.

Si rinvia altresì al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che dovrà assicurare che non si determinino duplicazioni di strutture ed attività avuto riguardo alle competenze della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità delle imprese.

Articolo 2, comma 2: si concorda con la Commissione circa l'opportunità di prevedere espressamente che il compenso del Garante sia determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del provvedimento.

Articolo 7, comma 1: relativamente all'osservazione della Commissione per cui il compenso del Garante dovrebbe essere ridotto proporzionalmente qualora l'effettiva applicazione della norma decorra dall'anno in corso, si fa presente

che il compenso massimo di 200.000 euro indicato nella relazione tecnica è da considerarsi su base annua e quindi da rapportare al periodo effettivamente prestato. Ciò stante, in considerazione dei tempi necessari per l'approvazione del provvedimento in esame nonché di quelli per la nomina del Garante e dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione del compenso, l'attribuzione dello stesso presumibilmente avrà decorrenza, da fissare con il decreto stesso, dal gennaio 2010.

Con riferimento all'imputazione degli oneri aventi carattere permanente a carico della tabella C della legge finanziaria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa, la cui quantificazione annua è determinata dalla legge finanziaria, hanno carattere di spesa permanente; inoltre le predette autorizzazioni di spesa sono limitate al triennio in quanto tale arco temporale è quello ascrivibile al bilancio pluriennale.

Si concorda, poi, con la Commissione riguardo alla sostituzione del riferimento normativo indicato nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, relativo alla copertura finanziaria, (« come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ») con la più corretta formulazione « come rideterminate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

Si conferma inoltre la sussistenza delle risorse in parola nonché l'idoneità delle medesime a fare fronte sia alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, che a quella degli ulteriori interventi per i quali le autorizzazioni di spesa indicate nell'articolo 7 sono finalizzate.

Si concorda con la Commissione in ordine all'opportunità di integrare l'articolo in parola al fine di esplicitare che il

compenso ivi previsto è quello di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.

Articolo 7, comma 2: nel confermare che ai compiti previsti dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4 si dovrà provvedere con le risorse a disposizione a legislazione vigente si rinvia alle amministrazioni interessate per le ulteriori assicurazioni richieste.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 12.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti) sul disegno di legge C. 2540,

recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, ricorda innanzitutto che essa è stata negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008, e attualmente ne sono parti 44 Stati, che rappresentano oltre il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale.

La Convenzione, che ricalca il contenuto della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da petroliere, è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini chiave utilizzati dalla Convenzione, mentre l'articolo 2 definisce il campo di

applicazione della stessa, il quale si estende ai danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive – o in aree marine equivalenti – di pertinenza degli Stati parti, nonché alle misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate.

L'articolo 3 sancisce il principio della responsabilità dell'armatore della nave per i danni da inquinamento ai sensi della Convenzione, salvo che l'inquinamento sia causato da atti di guerra o di ostilità, ovvero da fenomeni naturali di portata eccezionale. La responsabilità dell'armatore verrà meno anche qualora i danni risultino da un'azione o da un'omissione intenzionali di una terza persona, o da cattiva manutenzione di fari o di altri mezzi di aiuto alla navigazione da parte di un'autorità competente. L'armatore potrà inoltre essere completamente o parzialmente esonerato da responsabilità qualora riesca a provare che i danni da inquinamento risultano in tutto o in parte provocati da azione od omissione intenzionali della medesima persona che li ha subiti.

In base all'articolo 4 la Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati nella già richiamata Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da trasporto di idrocarburi. Inoltre, la Convenzione non si applica alle navi militari o ad altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commerciale, salvo diversa decisione di uno Stato contraente, che deve notificarla allora al Segretario generale dell'IMO. Per le navi utilizzate per scopi commerciali, cui invece la Convenzione si applica, ogni Stato è suscettibile di citazione innanzi agli organi giurisdizionali previsti dalla Convenzione ai sensi degli articoli 9 e 10, e non potrà opporre i mezzi tipici di difesa di uno Stato sovrano.

Gli articoli 5 e 6 riguardano, rispettivamente, gli eventi che coinvolgano due o più navi, per i quali i vari armatori sono responsabili in solido della totalità dei danni che non siano suscettibili di ripartizione, ed i limiti alla responsabilità civile, in merito ai quali rimane impregiudicato il

diritto dell'armatore o dell'assicuratore di porre limiti alla propria responsabilità in base alla citata Convenzione del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996.

Per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7, il quale prevede, al comma 1, per le navi con tonnellaggio lordo superiore a 1.000 tonnellate, l'obbligo in capo al proprietario registrato della nave di sottoscrivere un'assicurazione o di equivalente strumento finanziario, al fine di coprire la responsabilità del proprietario registrato di una nave per danni da inquinamento.

La copertura assicurativa (o la garanzia finanziaria equipollente) dovrà eguagliare i limiti di responsabilità ai sensi dei regimi nazionali e internazionali applicabili, ma in ogni caso non dovrà eccedere l'importo calcolato in base alla Convenzione del 1976 sui limiti di responsabilità per richieste di risarcimento marittime, come successivamente emendata dal Protocollo del 1996, entrato in vigore nel maggio 2004, e che ha elevato i limiti di responsabilità, e conseguentemente di risarcimento.

Il comma 2 prevede per ogni nave il rilascio del certificato di attestazione della validità di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione. Nel caso di una nave non registrata in alcuno degli Stati contraenti la Convenzione, il certificato può essere rilasciato o autenticato dalle autorità di uno qualsiasi degli Stati contraenti. Il comma 7 demanda allo Stato di immatricolazione della nave la determinazione delle condizioni di rilascio e di validità del certificato che, ai sensi del comma 3, può essere revocato qualora vengano meno le condizioni alle quali è stato rilasciato.

Il comma 4 definisce la lingua nella quale il certificato deve essere redatto, mentre il comma 5 stabilisce l'obbligo di tenere il certificato a bordo della nave e di depositarne copia presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione ovvero presso l'autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato stesso.

Il comma 9 prevede che ciascuno Stato contraente riconosca i certificati rilasciati o autenticati in un altro Stato contraente, conferendo ad essi valore equipollente a quelli propri.

Ai sensi del comma 10 l'azione di indennizzo dei danni da inquinamento può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria, che allora potrà avvalersi dei medesimi mezzi di difesa che avrebbe posto in essere l'armatore, ma potrà anche invocare la limitazione della responsabilità a un importo pari al valore dell'assicurazione della garanzia finanziaria, potendo altresì obbligare l'armatore a intervenire nel processo.

In base al comma 12 ogni Stato contraente si preoccupa di accertare che ogni nave che entra nei propri porti o da essi parte sia in possesso di assicurazione o garanzia ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 8 riporta i termini di prescrizione delle azioni risarcitorie proposte ai sensi della Convenzione, mentre l'articolo 9 stabilisce che la competenza giurisdizionale per danni da inquinamento spetta ai tribunali degli Stati contraenti nelle cui acque territoriali o zone economiche esclusive è avvenuto l'evento. A tale proposito l'articolo 10 stabilisce che tutte le sentenze divenute esecutive sono riconosciute e divengono esecutive in ogni altro Stato contraente, purché siano stati assicurati al convenuto i diritti alla difesa.

L'articolo 11 stabilisce la prevalenza della Convenzione su ogni altro strumento con essa in contrasto, fatti salvi gli obblighi nei confronti di Stati che non siano Parti della Convenzione.

Gli articoli da 12 a 19 contengono le clausole finali della Convenzione; in tale ambito l'articolo 15 stabilisce le modalità per la denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 16 riguarda la revisione o modifica della Convenzione medesima, che può avvenire mediante una Conferenza *ad hoc* convocata dall'IMO, la quale procede comunque a tale convocazione, nel caso di richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, esso si compone di 7 articoli, dei quali gli articoli 1, 2 e 7 contengono, rispettivamente, le consuete clausole sull'autorizzazione all'adesione alla Convenzione, sull'esecuzione di essa nell'ordinamento nazionale e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione.

L'articolo 3 individua l'autorità responsabile per la vigilanza sull'attuazione della Convenzione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e più precipuamente nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, conferisce ad un idoneo ente l'abilitazione al rilascio del certificato assicurativo previsto dall'articolo 7 della Convenzione.

Ai sensi del comma 2 il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ente di cui al comma 1, con proprio decreto disciplina le modalità per richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 1, e ne fissa l'importo e gli eventuali aggiornamenti.

L'articolo 5 modifica in più parti il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, recante norme per l'esecuzione della convenzione di Bruxelles del 1969 in materia inquinamento da idrocarburi e della convenzione del 1971 istitutiva del Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni.

La lettera *a)* novella l'articolo 1 del suddetto decreto n. 504, al fine di adeguare alcune definizioni in esso contenute alla nuova Convenzione.

In particolare, il numero 1) inserisce un richiamo alla Convenzione di cui si propone la ratifica, che deve intendersi come la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi.

Il numero 2) inserisce nella definizione dell'espressione « certificato assicurativo » anche il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, mentre il numero 3) fa analogamente rientrare nella nozione di « garan-

zia assicurativa » anche la garanzia prevista dall'articolo 7, comma 1, della Convenzione.

Il numero 4) introduce inoltre tra le definizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 l'espressione « stazza lorda », da intendersi come la stazza lorda calcolata nel rispetto delle regole sulla stazzatura di cui all'Allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, ratificata dalla legge n. 958 del 1973.

La lettera *b*), numero 1), modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, al fine di subordinare l'autorizzazione alle navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate ad accedere e sostare presso i porti nazionali e nelle acque territoriali solo se munite del certificato assicurativo previsto dalla Convenzione, estendendo dunque l'ambito di applicazione di tale obbligo, che attualmente si riferisce alle sole navi che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi.

Il numero 2) inserisce nel citato articolo 6 due nuovi commi, con i quali, da una parte, si prescrive al comandante della nave la tenuta a bordo del certificato assicurativo durante l'accesso, il trattenimento e il transito nei porti nazionali, e, dall'altra, si impone al proprietario della nave il deposito di una copia del certificato assicurativo presso l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave.

La lettera *c*) integra l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, al fine di consentire che la garanzia assicurativa ivi richiamata possa essere costituita e rilasciata, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, anche in uno dei modi indicati dall'articolo 7, comma 1, della Convenzione, e secondo il modello a questa allegato.

La lettera *d*) modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, introducendovi un richiamo anche a quanto stabilito dalla Convenzione.

La lettera *e*) sostituisce integralmente l'articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 504 del 1978, recante il regime delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di certificato di assicurazione per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

In particolare si stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al possesso del certificato assicurativo per le navi che accedono nei porti nazionali, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

Le sanzioni sono irrogate dal capo del compartimento marittimo ovvero dal Ministro dello sviluppo economico, mentre agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.

Per i soggetti residenti all'estero, la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

Si prescrive inoltre che i proventi delle sanzioni amministrative appena richiamate siano versati allo Stato.

L'articolo 6 reca infine una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale l'attuazione della legge di adesione alla Convenzione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl), nell'esprimere apprezzamento, in particolare, per la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 1), del disegno di legge, la quale, ai fini dell'autorizzazione ad accedere e sostare presso i porti nazionali e nelle acque territoriali, estende l'obbligo di munirsi del certificato assicurativo alle navi aventi stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate, preannuncia il voto favorevole

del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia.

C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2674, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia.

Al riguardo ricorda preliminarmente che lo Staff College, che ha sede a Torino, è stato istituito con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 55/207 del 20 dicembre 2000, ed è divenuto, a partire dal 1° gennaio 2002, un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento.

Esso ha il compito di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 18 articoli e di un allegato.

L'articolo I riporta una serie di definizioni ai fini della comprensione dell'Accordo, mentre l'articolo II precisa l'applicabilità dell'Accordo allo Staff College, ai suoi fondi e beni, ai suoi funzionari e agli esperti in missione in Italia presso lo Staff College.

In base all'articolo III è riconosciuta allo Staff College la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio.

L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello Staff College, prevedendo che le competenti autorità italiane non potranno accedere ai locali dello Staff College, se non previo consenso esplicito del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza. Le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello Staff College, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria.

L'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo delle proprietà, fondi e beni dello Staff College, ovunque ubicati. Inoltre, lo Staff College godrà dell'assoluta libertà di possedere fondi, oro e strumenti negoziabili, come anche di gestire conti in qualsiasi valuta e di trasferire fondi, oro o valute da un paese un altro o, in Italia, ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite. Per le transazioni finanziarie, lo Staff College godrà del tasso di cambio al momento più favorevole.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo VI, comma 1, il quale prevede l'esenzione dello Staff College, nonché dei suoi fondi, beni o redditi, da qualunque imposta diretta, dazio doganale o restrizione sugli articoli importanti o esportati per uso ufficiale: tale esenzione si estenderà anche alle pubblicazioni dello Staff College.

Il comma 2 prevede inoltre l'applicazione allo Staff College dell'esenzione dalle

imposte indirette, compresa l'IVA, sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale.

Il comma 3 specifica che le predette esenzioni non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi delle autorità italiane competenti allo Staff College.

In base all'articolo VII lo Staff College potrà avvalersi di agevolazioni sulle comunicazioni di tutti i tipi non meno favorevoli di quelle concesse alle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano o ad altre organizzazioni intergovernative. Nessuna corrispondenza ufficiale o comunicazione dello Staff College sarà soggetta a censura, mentre lo Staff College medesimo avrà diritto all'inviolabilità della corrispondenza e all'uso di codici.

Per quanto concerne i funzionari dello Staff College, l'articolo VIII prevede che essi godano dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di commissione flagrante di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione. I funzionari saranno inoltre immuni dall'ispezione o dal sequestro del bagaglio ufficiale, e, unitamente ai loro familiari a carico, saranno esenti da ogni restrizione sull'immigrazione e la registrazione degli stranieri, mentre godranno dei privilegi valutari concessi ai funzionari di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala la norma di cui al comma 1, lettera c), ai sensi della quale i funzionari dello Staff College godranno dell'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU, e la previsione di cui al comma 2, in base alla quale i predetti funzionari, con l'eccezione di quelli in possesso della cittadinanza italiana o con uno *status* di residenti permanenti nel nostro Paese, avranno diritto ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali, ovvero acquistare con tali esenzioni, quantità di taluni articoli necessarie per uso personale, nonché a mantenere conti in

valuta estera che al termine del servizio presso lo Staff College potranno essere trasferiti fuori dall'Italia.

Ai sensi del comma 3, il direttore dello Staff College, il suo vice e i funzionari con qualifica P5 o superiore, oltre ai privilegi e alle immunità appena indicate, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.

L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il Segretario Generale dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che ciò sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana.

In base all'articolo X il Governo italiano riconoscerà e accetterà tanto il lasciapassare rilasciato dall'ONU ai funzionari dello Staff College, quanto i certificati rilasciati agli esperti in missione presso il medesimo, e rilascerà, ai sensi dell'articolo XI, una carta d'identità speciale ai funzionari, ai familiari a carico e al personale di servizio titolari di privilegi e immunità ai sensi dell'Accordo. Secondo l'articolo XII sarà cura dello Staff College la comunicazione alle autorità italiane dei nominativi dei funzionari e degli esperti in servizio, e delle modifiche nell'organico.

In base all'articolo XIII, i funzionari dello Staff College saranno esenti dalla normativa italiana sulla sicurezza sociale, in quanto inseriti nel sistema di sicurezza sociale globale del personale delle Nazioni Unite: tale esenzione si applicherà anche ai familiari a carico dei funzionari, salvo che siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano, ovvero iscritti al servizio nazionale di sicurezza sociale.

L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di eventuali controversie tra lo Staff College e il Governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, qualora non sia possibile giungere altrimenti ad un'amichevole risoluzione di tali controversie. Inoltre, lo Staff College dovrà prevedere appropriati

metodi per le controversie in cui sia implicato un funzionario dello Staff College medesimo, in ragione delle numerose immunità e privilegi di cui gode.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo XV, il quale, in analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche conclusi negli ultimi anni, sancisce l'obbligo di munire tutti gli autoveicoli utilizzati dallo Staff College e dai membri del suo personale di un'appropriate assicurazione per i rischi nei confronti di terzi.

Gli articoli da XVI a XVIII contengono le consuete clausole finali: in particolare, è prevista l'emendabilità dell'Accordo e dei suoi allegati con il consenso reciproco delle parti, mentre la durata dell'Accordo è illimitata, salvo comunicazione di una delle parti all'altra della decisione di porre fine all'Accordo, che avrà effetto sei mesi dopo.

Per quanto riguarda l'allegato all'Accordo, esso si compone di 4 articoli, e reca una serie di ulteriori vantaggi e privilegi a favore dei funzionari dello Staff College e degli esperti in missione per conto di esso.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo I, ai sensi del quale allo Staff College è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di proprietà sui veicoli a motore.

L'articolo II prevede, alla lettera *b*), che ai funzionari dello Staff College con qualifica P5 e superiori è riconosciuto il diritto ad acquistare, in esenzione da imposte, dazi e restrizioni, due veicoli a motore ogni tre anni, che potranno essere nazionalizzati e venduti nella Repubblica italiana in esenzione da imposta; tali veicoli saranno inoltre esenti da imposte di proprietà.

La lettera *e*) consente a tali funzionari di importare in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, al momento dell'assunzione in Italia, mobilio, effetti personali, elettrodomestici ed un veicolo a motore, che sarà esente dall'imposta di proprietà.

La lettera *f*) esenta i predetti funzionari dal pagamento dell'IVA per l'acquisto di beni e servizi superiori ai limiti imposti dalla legislazione italiana.

L'articolo 3, lettera *b*), prevede che i funzionari dello Staff College con qualifica da P1 a P4 possano importare, in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, un veicolo a motore ogni 4 anni, che potrà essere nazionalizzato e venduto nella Repubblica italiana in esenzione da imposte; tale veicolo sarà inoltre esente dall'imposta di proprietà.

La lettera *d*) consente ai predetti funzionari di importare in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, al momento dell'assunzione in Italia, mobilio, effetti personali, elettrodomestici ed un veicolo a motore, che sarà esente dall'imposta di proprietà.

L'articolo 4 estende agli esperti in missione per lo Staff College i privilegi e le esenzioni, anche di natura fiscale, riconosciute ai funzionari dello Staff College dagli articoli VI e VIII dell'Accordo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL), nel sottolineare la funzione positiva dello Staff College, il quale svolge un importante ruolo nella formazione del personale delle organizzazioni internazionali, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-*bis*).

La Nota dà innanzitutto conto della situazione macroeconomica a livello mondiale, evidenziando la necessità di aggiornare le previsioni economiche sulla base delle quali è stato formulato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, in ragione del miglioramento del clima economico globale nel corso della scorsa estate, che sembrerebbe lasciar presagire un diffuso miglioramento dell'andamento economico nelle principali aree geografiche, favorito dalle misure di sostegno all'economia adottate da tutti i Governi dei Paesi avanzati e dall'allentamento delle tensioni registratesi sui mercati finanziari, testimoniata in particolare dal recupero degli indici dei principali mercati azionari.

La Nota rileva peraltro come il miglioramento dello scenario internazionale non debba essere interpretato come il definitivo superamento della condizione di difficoltà dell'economia mondiale, le cui prospettive di ripresa rimangono tuttora incerte sia nelle dimensioni sia nella tempistica, e come permangano ancora i gravi riflessi della crisi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione.

Con specifico riferimento alle prospettive macroeconomiche italiane, la Nota di aggiornamento evidenzia come tali segnali di ripresa risultino particolarmente promettenti per l'Italia, sottolineando a tale proposito come l'indicatore dell'OCSE, che anticipa le prospettive di sviluppo economico dei singoli Paesi, segnali per l'Italia uno dei valori più elevati nell'ambito delle economie del G7.

Alla luce di tali indicazioni, le previsioni di variazione del PIL italiano per il 2009, che precedentemente segnalavano una diminuzione di circa il 5,2 per cento, dovrebbero attestarsi intorno al - 4,8 per cento, mentre nel 2010 l'indice di varia-

zione del PIL dovrebbe ritornare positivo, raggiungendo lo 0,7 per cento, con un miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del luglio scorso.

La Nota di aggiornamento aggiorna inoltre il quadro di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, alla luce, oltre delle predette modifiche alle previsioni di crescita, anche degli effetti derivanti dalle modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009 introdotte nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento, dall'aggiornamento del conto delle Amministrazioni pubbliche per il 2009, e dalle variazioni dei tassi d'interesse, le quali comportano evidentemente effetti sull'ammontare della spesa pubblica per il servizio al debito pubblico.

In linea generale, la Nota di aggiornamento evidenzia come gli obiettivi finanziari indicati nel DPEF risultino sostanzialmente confermati.

Più in dettaglio, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la Nota evidenzia, nel 2009, un ridimensionamento delle entrate erariali per circa 1,6 miliardi di euro, riconducibile in larga parte alla riduzione del gettito delle imposte indirette, pari a circa 1,5 miliardi, nonché, in misura minore, alla riduzione delle entrate contributive, per circa 200 milioni di euro. Al riguardo può rilevarsi come tale diminuzione del gettito sia sostanzialmente legata alla contrazione del PIL, la quale ha effetti più immediati proprio nel settore delle imposte indirette.

Nonostante tali elementi di debolezza dell'andamento del prelievo fiscale, la Nota conferma la previsione dell'indebitamento netto contenuta nel DPEF, fissata nel 5,3 per cento in rapporto al PIL: tale obiettivo è stato raggiunto grazie ad una riduzione delle spese correnti di circa 3,4 miliardi di euro, di cui circa la metà legata alla riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico determinata dalla riduzione dei tassi d'interesse, che ha consentito di compensare anche l'aumento di circa 1,5 miliardi registrato per le spese in conto capitale.

Per quanto riguarda gli anni successivi, il livello di indebitamento netto rimane

fissato al 5 per cento per il 2010, riducendosi dal 4 al 3,9 per cento nel 2011, dal 2,9 al 2,7 per cento nel 2012, e dal 2,4 al 2,2 per cento nel 2013, grazie al migliore andamento della spesa per interessi.

In termini strutturali, vale a dire cioè al netto del ciclo economico e delle misure *una tantum*, l'indebitamento netto dovrebbe invece subire un peggioramento di 0,2 punti nel 2009 rispetto alle previsioni del DPEF, passando dal 3,1 al 3,3 per cento, soprattutto a causa di maggiori spese *una tantum*; tuttavia, tale valore dovrebbe migliorare più speditamente negli anni compresi tra il 2011 ed il 2013, riducendosi dal 2,5 al 2,3 per cento nel 2011, dal 2,1 all'1,8 per cento nel 2012 e dal 2,2 al 2 per cento nel 2013.

Con riferimento all'avanzo primario in rapporto al PIL, la Nota segnala un peggioramento di 0,2 punti percentuali nel 2010 e nel 2011 (nei quali, rispettivamente, tale valore passerà dallo 0,2 per cento allo 0 per cento e dall'1,5 all'1,3 per cento in rapporto al PIL), ed un peggioramento di 0,1 punti percentuali in ciascuno degli anni 2012 e 2013 (nel quale esso passerà, rispettivamente, dal 2,9 al 2,8 per cento e dal 3,5 al 3,4 per cento).

Per ciò che attiene al rapporto del debito pubblico con il PIL, secondo la Nota esso dovrebbe migliorare in tutti gli anni considerati dal DPEF, in particolare riducendosi dal 115,3 al 115,1 per cento nel 2009, dal 118,2 al 117,3 per cento nel

2010, e dal 118 al 116,9 per cento nel 2011, discendendo al 112,7 per cento nel 2013.

Inoltre, la Nota provvede a rideterminare da 61,4 a 63 miliardi di euro l'ammontare complessivo del saldo netto da finanziare per il 2010, sulla base dei dati aggiornati del bilancio a legislazione vigente e degli interventi determinati dalla manovra finanziaria.

Da ultimo, la Nota integra il quadro dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2010-2012, avviata con il decreto-legge n. 78 del 2009, inserendovi il disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di lavoro pubblico, attualmente all'esame del Senato, nonché i disegni di legge in materia di ordinamento delle autonomie locali e di semplificazione dei rapporti della P.A. con i cittadini e le imprese, i quali non sono tuttavia stati ancora presentati alle Camere.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di giovedì prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 55

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli 55

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 55

ERRATA CORRIGE 56

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 settembre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.00 alle 12.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 settembre 2009.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione perma-

nente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.15 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Testo unificato C. 975 Brandolini e abbinata.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 975 e C. 2513 introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttili « di quarta gamma » destinati all'alimentazione umana (articolo 1).

Ai sensi dell'articolo 2 sono definiti prodotti ortofruttili di quarta gamma i prodotti ortofruttili freschi, confezionati, pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Aggiunge che l'articolo 3 disciplina le procedure di commercializzazione dei prodotti in questione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 prevede che i prodotti ortofruttili di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi e che è consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, inoltre, i prodotti ortofruttili di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Il comma 3 dell'articolo 3, che riguarda le competenze della VII Commissione, prevede invece che qualora i prodotti ortofruttili di quarta gamma di cui al comma 2 siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, le produzioni vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantite nella tracciabilità.

Ricorda, infine, che l'articolo 4 contiene le disposizioni di attuazione.

In particolare, si prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, concorda con quanto proposto dal collega Barbieri.

Manuela GHIZZONI (PD), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, concorda con l'ipotesi di procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 221 del 23 settembre 2009, a pagina 52, prima colonna, diciassettesima riga, aggiungere in fine le seguenti parole: « e la non partecipazione al seguito dell'esame del provvedimento ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Ance, Fiaip, Fimaa, Anama, Consulta nazionale interassociativa per l'intermediazione immobiliare, Confedilizia, Assoimmobiliare (*Svolgimento e conclusione*) 57

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 58

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (*Esame e rinvio*) 59

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Ance, Fiaip, Fimaa, Anama, Consulta nazionale interassociativa per l'intermediazione immobiliare, Confedilizia, Assoimmobiliare.

(*Svolgimento e conclusione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio GENNARI, *Direttore Affari economici e Centro Studi dell'ANCE*, Massimo GHILONI, *Direttore Legislazione Mercato Privato dell'ANCE*, Paolo CRISAFI, *Segretario dell'Assoimmobiliare*, Riccardo DELLI SANTI, *Presidente del Comitato iniziative e normative di Assoimmobiliare*, Giorgio SPAZIANI TESTA, *Segretario generale di Confedilizia*, Franco AROSIO, *Presidente nazionale della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP)*, Santino TAVERNA, *Dirigente della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA) e della Consulta nazionale interassociativa dell'intermediazione immobiliare*, e Paolo BELLINI, *Presidente nazionale della Associazione nazionale agenti e mediatori d'affari (ANAMAA)* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Angelo ALESSANDRI, *presidente*, Guido DUSSIN (LNP), Tino IANNUZZI (PD) e Tommaso GINOBLE (PD).

Massimo GHILONI, *Direttore Legislazione Mercato Privato dell'ANCE* e Antonio GENNARI, *Direttore Affari economici e Centro Studi dell'ANCE* forniscono, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.

Ritiene trattarsi di un testo molto positivo, che pone ordine in maniera completa e adeguata alla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, sia per quanto concerne la loro esatta definizione sia per quel che riguarda la fissazione dei principi e degli obblighi che ne regolano il corretto svolgimento da parte degli addetti e delle imprese che operano nel settore.

Esso, inoltre, soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse amministrazioni competenti, di avere una disciplina di settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro panorama normativo ed apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.

A conferma di questo giudizio positivo, rileva in primo luogo che il provvedimento si muove nel solco di altre proposte di legge discusse nelle passate legislature, anche se mai approvate definitivamente. In secondo luogo, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso, il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.

Quanto al contenuto, osserva sinteticamente che il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III, relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.

Ritiene che, sotto questo profilo, il testo in esame colma una lacuna nell'ordinamento italiano, consente di inquadrare le attività subacquee entro regole più certe e istituisce un quadro di garanzia e professionalità per chi si accosta all'attività subacquea in maniera professionale, che non può che tradursi anche in una maggiore e più efficace tutela dell'ambiente marino e del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale.

Con particolare riferimento, inoltre, alla disciplina delle attività subacquee di carattere turistico-ricreativo, ritiene che il

testo in esame presenti profili di possibile connessione con materie che, anche se non sono in esso espressamente richiamate, rientrano oggettivamente nella competenza della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della regolamentazione delle attività all'interno delle aree marine protette previste dalla legge n. 979 del 1982 e dalla legge n. 394 del 1991, fino al quadro normativo di tutela delle acque delineato dal Codice ambientale e dai successivi decreti di attuazione.

Ritiene, peraltro, che la citata cornice di garanzia e professionalità delle attività subacquee che il testo in esame offre, possa accrescere senz'altro, come ha già avuto modo di osservare pubblicamente il Ministro dell'Ambiente, anche quei requisiti di sicurezza che favoriscono una più ampia fruizione dei mari e in particolare delle aree marine protette, le quali devono diventare sempre maggiormente luoghi di elezione per attività subacquee e fattore di crescita e di sviluppo di una moderna offerta turistica, attraverso una valorizzazione le attività sociali ed economiche dei territori e delle comunità che lo animano.

Esprime, in conclusione, un orientamento convintamente positivo al testo unificato in esame e ritiene che da parte di tutti i gruppi ci siano le condizioni per esprimere un parere favorevole, che si riserva di predisporre tenendo conto anche delle proposte e dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissioni riunite III e IX reca la ratifica della Convenzione sulla responsabilità civile conseguente all'inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propulsione delle navi, negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e già entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008. Ricorda, in proposito, che ne sono parti 44 Stati, rappresentanti oltre il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale.

Rileva, quindi, che la Convenzione è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo. Il campo di applicazione della Convenzione riguarda i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive – o in aree marine equivalenti – di pertinenza degli Stati parti, nonché le misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate.

Ai sensi della Convenzione, per danni da inquinamento si intendono le perdite o i danni causati al di fuori di un natante dall'inquinamento derivato dalla perdita o dallo scarico di carburanti, a condizione che il risarcimento per la compromissione dell'ambiente – fatta esclusione dei mancati profitti da essa eventualmente derivanti – sia limitato ai costi di ragionevoli misure di reintegrazione intraprese o da intraprendere. Della nozione di danni da inquinamento fanno parte altresì i costi delle misure di carattere preventivo, nonché di successive perdite o danni da queste causati.

Rileva, quindi, che l'impianto fondamentale della Convenzione ricalca quello della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da petroliere, e come questa, prevede la necessità di una copertura assicurativa obbligatoria a carico del proprietario registrato di una nave. Un'al-

tra disposizione fondamentale riguarda la possibilità di presentare una richiesta di risarcimento per danni da inquinamento direttamente ad una compagnia assicurativa.

Ritiene, quindi, che lo scopo e la portata della Convenzione in esame si chiariscono meglio considerando le tre risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica in concomitanza con l'adozione della Convenzione stessa. La prima risoluzione riguarda i limiti di responsabilità, e in essa si esortano tutti gli Stati ancora inadempienti — tra i quali figura l'Italia — a ratificare o aderire al citato Protocollo del 1996. La seconda risoluzione concerne la promozione della cooperazione tecnica nel settore. La terza risoluzione, infine, esorta gli Stati impegnati nell'attuazione della Convenzione del 2001 ad adottare misure di protezione a vantaggio delle persone che operano per evitare o ridurre gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi. Gli Stati vengono, inoltre, invitati a prendere in considerazione, quale modello per le loro normative, le pertinenti disposizioni della Convenzione del 1996 sulla responsabilità e i risarcimenti per danni collegati al trasporto marittimo di sostanze pericolose o nocive.

Ricorda, quindi, che il testo della Convenzione si compone di un preambolo e di 19 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione, già in precedenza illustrato. L'articolo 3 sancisce il principio di responsabilità dell'armatore della nave per i danni da inquinamento ai sensi della Convenzione in esame, salvo che l'inquinamento sia causato da atti di guerra o di ostilità, ovvero da fenomeni naturali di portata eccezionale.

In base all'articolo 4 la Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati nella già richiamata Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da trasporto di idrocarburi. Inoltre, la Convenzione non si applica alle navi militari o ad altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commer-

ciale, salvo diversa decisione di uno Stato contraente, che deve notificarla allora al Segretario generale dell'IMO.

Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente eventi che coinvolgono due o più navi, per i quali i vari armatori sono responsabili in solido della totalità dei danni che non siano suscettibili di ripartizione; e i limiti alla responsabilità civile, in merito ai quali rimane impreggiudicato il diritto dell'armatore o dell'assicuratore di porre limiti alla propria responsabilità in base alla citata Convenzione del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996.

L'articolo 7, dopo il già ricordato obbligo di assicurazione da parte del proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate, prevede per ogni nave il rilascio del certificato di attestazione della validità di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria. Nel caso di una nave non registrata in nessuno degli Stati contraenti la Convenzione, il certificato può essere rilasciato o autenticato dalle autorità di uno qualsiasi degli Stati contraenti. Sussiste naturalmente la facoltà di revoca del certificato al venir meno delle condizioni alle quali è stato rilasciato. È, altresì, previsto che ciascuno Stato contraente riconosca i certificati rilasciati o autenticati in un altro Stato contraente, conferendo ad essi statuto equipollente a quelli propri. Rilevante appare infine nell'articolo 7 quanto previsto dal comma 12, in base al quale ogni Stato contraente si preoccupa di accertare che ogni nave che entra nei propri porti, o da essi parte, sia in possesso di assicurazione o garanzia ai sensi dello stesso articolo 7.

L'articolo 8 riporta i termini di prescrizione in ordine alle azioni risarcitorie ai sensi della Convenzione, mentre l'articolo 9 concerne la competenza giurisdizionale per danni da inquinamento. Tutte le sentenze divenute esecutive, ai sensi dell'articolo 10, sono riconosciute e divengono esecutive in ogni altro Stato contraente, purché siano stati assicurati al convenuto i diritti alla difesa.

L'articolo 11 prevede la prevalenza della Convenzione in esame su ogni altro strumento con essa in contrasto, fatti salvi

gli obblighi nei confronti di Stati non contraenti la Convenzione in esame. L'articolo 12 riguarda la procedura di sottoscrizione e ratifica, mentre l'articolo 13 prevede il caso di uno Stato in cui abbiano vigore diversi sistemi giuridici. Infine, gli articoli 14-19 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore, la denuncia, la revisione, il deposito, la trasmissione all'ONU e le lingue facenti fede.

Quanto al disegno di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 3 individua l'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ritiene importante al riguardo acquisire l'avviso del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità di prevedere in tale ambito un coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente. Ricorda, quindi, che l'articolo 4 conferisce a sua volta al Ministro dello sviluppo economico la competenza a individuare l'ente abilitato al rilascio del certificato assicurativo richiesto dall'articolo 7 della Convenzione e a

provvedere, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a disciplinare le modalità di richiesta e di rilascio e il costo del certificato; l'articolo 5 apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, relativo all'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi: le principali modifiche riguardano gli articoli 1, 6 e 12 del decreto, modificati rispettivamente allo scopo di adeguare le definizioni alla nuova Convenzione, di aggiornare la norma sul certificato assicurativo alle nuove prescrizioni introdotte dalla Convenzione e di ridefinire l'apparato sanzionatorio.

Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della compagnia aerea Ryanair (*Svolgimento e conclusione*) .. 62

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della compagnia aerea Ryanair.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michael CAWLEY, *vice amministratore delegato e direttore generale di Ryanair*, e Ida BUONANNO, *dirigente area vendite e*

marketing di Ryanair per Italia, Malta e Croazia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI, e i deputati Antonino FOTI (PdL), Dario GINEFRA (PD) e Vincenzo GAROFALO (PdL).

Michael CAWLEY, *vice amministratore delegato e direttore generale di Ryanair*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Ryanair per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00791 Alessandri: Attivazione di servizi telefonici in assenza di contratti sottoscritti	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-01040 Barbato: Iniziative per garantire la competitività del mercato assicurativo	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-01295 Velo: Operazione di vendita dei Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara ...	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-01367 Lanzarin: Scelte effettuate dall'Autorità portuale di Venezia in materia di pubblica illuminazione e iniziative per promuovere linee guida nel settore della pubblica illuminazione	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
5-01399 Vannucci: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 ..	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75
5-01452 Fiano: Incentivazione all'acquisto di biciclette e di veicoli elettrici	65
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	76
5-01639 Sbai: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di siti per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Puglia.	
5-01700 Motta: Possibile localizzazione di un impianto di produzione di energia nucleare in provincia di Parma.	
5-01797 Bocci: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Molise	65
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione</i>)	66
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	80

INTERROGAZIONI

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. —

Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.05.

5-00791 Alessandri: Attivazione di servizi telefonici in assenza di contratti sottoscritti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto della risposta, ribadisce la delicatezza e la diffusione delle pratiche commerciali scorrette denunciate nel suo atto ispettivo, auspicando che la prescritta attività sanzionatoria possa contribuire a scoraggiare tale fenomeno.

5-01040 Barbatto: Iniziative per garantire la competitività del mercato assicurativo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV), nel ringraziare il rappresentante del Governo, dichiara di non ritenersi soddisfatto della risposta in quanto non considera il progetto del « Preventivatore Unico RC auto » sufficiente a garantire una migliore concorrenza del mercato assicurativo. A tale proposito esprime notevoli perplessità circa la reintroduzione del contratto di durata poliennale che, a suo giudizio, impedisce al cittadino di rivolgersi al mercato per trovare condizioni contrattuali migliori. Ricorda che, nonostante la crisi economica in atto, il settore assicurativo ha registrato nel primo semestre 2009 un andamento positivo anche grazie al prezioso lavoro di vigilanza svolto dall'ISVAP. A questo riguardo auspica che, in vista dell'avvio entro il 2012 del programma *Solving 2*, si valuti l'opportunità di adeguare il personale dell'Istituto di vigilanza nell'interesse esclusivo dei consumatori e dei cittadini.

5-01295 Velo: Operazione di vendita dei Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, dichiara di non ritenersi soddisfatta sotto diversi aspetti. Innanzitutto per il ritardo con cui sopraggiunge la risposta alla sua interrogazione presentata nello scorso mese di aprile. Nel merito, giudica non rassicuranti le risposte annunciate al tavolo ministeriale del 26 settembre scorso che si è riunito solo in via interlocutoria e lamenta la mancata individuazione, ad oggi, di una ulteriore convocazione delle parti. Auspica quindi un intervento fattivo del Governo su questa vicenda che riguarda un'azienda a totale partecipazione pubblica che occupa circa 800 dipendenti.

5-01367 Lanzarin: Scelte effettuate dall'Autorità portuale di Venezia in materia di pubblica illuminazione e iniziative per promuovere linee guida nel settore della pubblica illuminazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara di ritenersi soddisfatta della risposta, atteso che è stata ribadita l'importanza che fra gli obiettivi primari vi sia anche quello dell'utilizzo efficiente dell'energia e del risparmio energetico da parte dell'autorità portuale.

5-01399 Vannucci: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta che non offre i dati richiesti nel suo atti ispettivo. Ricorda che i beneficiari del sesto bando delle agevolazioni della legge n. 215 del 1992, in materia di imprenditoria femminile, pur avendo ricevuto conferma definitiva del contributo non hanno ancora ottenuto dalla banca concessionaria l'erogazione della quota a saldo poiché, a quanto risulta, il Ministero dell'economia non ha ancora trasferito i fondi necessari. Sottolineato che restano da finanziare 575 progetti per un totale di circa 40 milioni di euro, sollecita lo sblocco di questi fondi particolarmente auspicabile in un momento di grave crisi dell'economia.

5-01452 Fiano: Incentivazione all'acquisto di biciclette e di veicoli elettrici.

Laura FRONER (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Laura FRONER (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, richiamando gli interventi messi a punto dal Governo negli ultimi mesi che hanno consentito di rifinanziare gli incentivi del 2008 e di garantire nuove funzionalità del sistema informatico che negli anni passati aveva presentato notevoli problemi di operatività e accessibilità. Auspica che un aumento dei fruitori dei contributi possa favorire l'uso di veicoli ecologici.

5-01639 Sbai: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di siti per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Puglia.

5-01700 Motta: Possibile localizzazione di un impianto di produzione di energia nucleare in provincia di Parma.

5-01797 Bocci: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Molise.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Laura FRONER (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Bocci n. 5-01797.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*). Aggiunge altresì che sono in corso di elaborazione i decreti legislativi previsti dall'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, recante delega al Governo in materia nucleare, e che la loro adozione è prevista entro il 15 febbraio 2010. Assicura che il percorso individuato sarà sottoposto al vaglio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e che le popolazioni riceveranno un'informazione completa e trasparente. Auspica quindi un sereno confronto con le regioni invitandole a valutare l'opportunità di presentare ricorsi alla Corte costituzionale. Precisa che nel decreto legislativo in materia di localizzazione dei siti saranno individuate unicamente le aree non idonee ad ospitare una centrale nucleare, mentre spetterà alle aziende proporre i territori potenzialmente adatti per la costruzione di un sito nucleare.

Souad SBAI (PdL), replicando alla sua interrogazione n. 5-01639, si dichiara soddisfatta della risposta. Ricordate le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di strategia energetica nazionale, auspica che sul territorio pugliese siano localizzate solo centrali di quarta generazione o da fusione, in considerazione della sua preminente vocazione turistica e del suo patrimonio paesaggistico e ambientale.

Carmen MOTTA (PD), replicando alla sua interrogazione n. 5-01700, si dichiara

insoddisfatta della risposta che ha eluso le questioni poste nel suo atto ispettivo. Osserva che i decreti legislativi che saranno adottati in base alla legge n. 99 del 2009, prevedono che i siti siano individuati dalle aziende e che la loro localizzazione avvenga senza il parere vincolante delle regioni. Rileva altresì che gli impianti nucleari saranno equiparati a siti militari con conseguente inaccessibilità delle relative informazioni per i cittadini, e che rimane a tutt'oggi irrisolto il problema dello stoccaggio delle scorie radioattive. Al riguardo, ricorda che la soluzione proposta da ENEL è di sotterrare il materiale sotto le centrali per un periodo di sessant'anni. Sottolinea che il presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale nel presupposto che la localizzazione dei siti nucleari debba avvenire con l'accordo delle regioni che hanno competenza in materia di tutela del territorio, ambiente e autonomia degli enti locali. Ribadisce quindi la necessità della previsione di un parere vincolante delle regioni in materia di localizzazione dei siti nucleari.

Laura FRONER (PD), nel replicare all'interrogazione Bocci n. 5-01797, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Motta. Ribadisce la necessità di prevedere il parere vincolante delle regioni nella localizzazione dei siti nucleari e di assicurare una costante e trasparente informazione ai cittadini.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 111.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2009.

Catia POLIDORI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 8*).

Carlo MONAI (IdV), ritiene assolutamente censurabile la notevole riduzione di risorse operata dal Governo in una congiuntura economica in cui maggiore dovrebbe essere il sostegno alle imprese. In particolare, data la scarsità delle risorse, giudicherebbe opportuna una verifica sull'impatto economico dei progetti finanziati, superando il metodo fin qui seguito della mera rendicontazione contabile. Dichiarò infine il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Laura FRONER (PD), nel condividere la proposta del collega Monai circa l'opportunità di affiancare, accanto alla verifica contabile, anche una valutazione dell'impatto economico dei progetti di sostegno alle imprese da finanziare, dichiarò il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

Enzo RAISI (Pdl), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, ritiene opportuna l'osservazione formulata dal relatore nella proposta di parere e si associa ad alcune delle considerazioni svolte dai

colleghi intervenuti. Giudica inopportuno ridurre gli stanziamenti per le aziende operanti all'estero in un momento in un momento di profonda crisi dei mercati internazionali. Auspica infine che sia realizzato quanto prima lo sportello unico per le imprese all'estero che rappresenta un importante elemento di agevolazione della loro attività.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) dichiara di condividere le osserva-

zioni del collega Raisi e assicura che il Ministero dello sviluppo economico si impegnerà in sede di esame della legge finanziaria ad ottenere congrui finanziamenti per le imprese operanti all'estero sin dal prossimo anno.

La Commissione approva quindi la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-00791 Alessandri: Attivazione di servizi telefonici in assenza di contratti sottoscritti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede informazioni in merito a varie segnalazioni, da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate da compagnie telefoniche, con offerte di servizi vari.

Le lamentele principali provengono da persone anziane, che si sono viste attivare tali servizi, in assenza di contratti sottoscritti, al limite di imbrogli.

Si premette, innanzitutto, che l'articolo 57 del Codice del Consumo, stabilisce che il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, in caso di fornitura non richiesta e che l'assenza di risposta non implica il consenso, da parte del consumatore.

Ai sensi dell'articolo 26 dello stesso Codice, rientrano tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive « le ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale, ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

Il successivo articolo 27 stabilisce che sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad inibire, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.

Le disposizioni dell'articolo 57, già citato e dell'articolo 67 (*quinquies-decies*) del Codice del Consumo prevedono, espressamente, oltre le sanzioni appositamente

stabilite (articolo 62 – articolo 67 *septies-decies*), la sanzionabilità anche in quanto pratiche commerciali scorrette.

Per quanto riguarda le misure e le iniziative regolamentari, intraprese per arginare e risolvere efficacemente la problematica dell'attivazione dei servizi non richiesti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sua delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, evidenzia l'adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, mediante contratti a distanza.

Il quadro regolamentare di cui alla citata delibera, in particolare l'articolo 2, riguarda i seguenti principi di garanzia:

trasparenza ed informativa: obbligo dell'operatore di comunicare, nel corso della proposta, il proprio nome e cognome, la società di appartenenza, lo scopo del contratto nonché, in caso di inequivocabile adesione alla proposta, il numero assegnato alla relativa pratica (obbligo informativo a carico dell'operatore ed obbligo di identificazione);

certezza giuridica ed affidamento contrattuale in ordine all'effettiva conclusione del contratto, mediante l'acquisizione del consenso dell'utente e tramite registrazione integrale della conversazione telefonica (obbligo di registrazione integrale), con l'invio di un modulo di conferma;

continuità e regolarità nell'erogazione del servizio, mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso, a fronte del mancato o ritardato pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi di vigilanza, l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di dare priorità proprio alla repressione delle attivazioni di servizi non richiesti, esaminando, a tale scopo, le segnalazioni ricevute direttamente dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori, grazie ad una fattiva collaborazione con queste ultime; ciò allo scopo di focalizzare l'intervento verso specifici disservizi.

A far data dalla entrata in vigore della delibera n. 664/2006, sono state irrogate decine di sanzioni per servizi non richiesti. Ciò ha fatto sì che il fenomeno di cui trattasi, pur non essendo del tutto scomparso, sia in netto calo rispetto al passato.

Negli ultimi 12 mesi l'attività sanzionatoria ha riguardato numerosi casi di violazione delle norme volte a scongiurare l'attivazione di servizi non richiesti, sia con riferimento a determinate tipologie di prestazioni (quali ADSL, ULL, CPS), sia, in

via più generale, applicando il regolamento approvato con la delibera n. 664/06 CONS.

Sono, inoltre, notori gli strumenti che l'Autorità ha messo a disposizione dei cittadini, in caso di controversie con gli operatori di comunicazioni elettroniche, disciplinate da un'altra delibera, la n. 173/07/CONS, che prevede anche la possibilità di richiedere al Corecom interventi di urgenza, quali quelli che impongono agli operatori il rilascio della linea per il ripristino dello *status quo ante*, o la riattivazione di una linea sospesa.

Da una stima effettuata dall'Autorità garante, nel corso dell'anno 2008 quasi 80.000 controversie sono state oggetto di tentativo obbligatorio di conciliazione, con tassi di successo superiori, in media, al 65 per cento, e quindi con notevole riduzione del carico per il già saturo sistema giudiziario nazionale.

ALLEGATO 2

5-01040 Barbatto: Iniziative per garantire la competitività del mercato assicurativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che il Governo e, in particolare, il Ministero dello sviluppo economico stanno operando nell'intento di rafforzare la concorrenza nel mercato assicurativo, al fine di favorire la riduzione delle tariffe e di migliorare la qualità dei servizi assicurativi.

A tal fine, si evidenzia che, con l'approvazione della legge « sviluppo » n. 99 del 2009, è stata introdotta la possibilità di stipulare polizze di durata poliennale a fronte di uno sconto del premio assicurativo (articolo 21, comma 3). Le compagnie di assicurazioni, potranno, infatti, proporre, accanto ai contratti annuali, anche polizze pluriennali con condizioni più vantaggiose rispetto al contratto annuale.

In caso di scelta del contratto pluriennale, il consumatore, oltre ad ottenere uno sconto di premio, potrà tutelarsi contro il rischio che il premio aumenti negli anni successivi al primo, a causa di un eventuale peggioramento dei conti economici della gestione assicurativa.

Nell'ambito delle recenti iniziative assunte in materia, si segnalano inoltre, le misure volte a migliorare la conoscenza per i consumatori, dell'offerta delle diverse compagnie, nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile per gli auto-veicoli.

Particolare importanza assume il portale informatico cosiddetto « Preventivatore unico rc-auto », operativo dall'11 giugno 2009.

Il Preventivatore Unico RC auto, è un progetto che l'ISVAP ha realizzato su incarico del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 136 del Codice delle assicurazioni.

Il predetto articolo, ha attribuito al Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) il compito di verificare, a tutela degli assicurati, l'andamento degli incrementi tariffari delle polizze.

A tal fine la predetta norma ha previsto:

che l'ISVAP comunichi al Ministero tutti i dati, le informazioni e le notizie relative alle tariffe;

l'istituzione di un comitato di esperti con il compito di monitorare il comportamento delle imprese assicurative;

la facoltà per il Consiglio nazionale consumatori e utenti di stipulare apposita convenzione con ISTAT e di finanziare programmi d'informazione e orientamento degli utenti.

Nel contesto delle liberalizzazioni introdotte dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 40 del 2007, al predetto articolo 136 è stato aggiunto il comma 3-bis.

In attuazione di tale norma, il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato con ISVAP una convenzione per la realizzazione del *software*.

A seguito di ciò, l'ISVAP ha indetto una gara europea per la realizzazione del *software*, che è stata aggiudicata il 17 gennaio 2008 alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.

Con la firma del contratto è partito ufficialmente il progetto per la realizzazione del portale, finalizzato a consentire agli utenti di ottenere e confrontare agevolmente e in via diretta, con un'unica sessione di collegamento ad internet, tutti i preventivi offerti, in relazione al proprio profilo individuale, dalle compagnie operanti nel mercato italiano dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto.

La realizzazione del progetto è stata particolarmente lunga e complessa, anche in relazione all'elevato numero d'interlocutori (in particolare le imprese operanti nel settore R.C. auto) con i quali è stato necessario un approfondito confronto.

Superata la fase critica, relativa all'individuazione dei parametri di tariffazione, in uso presso tutte le compagnie, è stato predisposto il set completo dei parametri che sono stati posti a base del servizio.

Si è tenuto conto, pertanto, sia delle legittime esigenze di completezza prospettate dalle imprese e sia delle esigenze di semplicità e accessibilità del servizio per il consumatore.

I preventivi elaborati dal sistema, sono vincolanti per le compagnie per almeno 60 giorni dalla data di rilascio, così come previsto per i preventivi ottenibili dai siti e presso i punti vendita delle varie compagnie.

Il portale web del Preventivatore Unico R.c. auto dispone di un sistema di autenticazione mediante l'uso di credenziali di accesso (username e password).

L'accesso al sistema è del tutto gratuito e anonimo (è sufficiente che l'utente for-

nisca un indirizzo e-mail valido presso il quale ricevere i preventivi), inoltre, sono previste particolari cautele volte a impedire l'utilizzo « professionale » del portale.

Il progetto « Preventivatore Unico R.c. auto » si connota, anche, per una sua valenza « divulgativa ». Nell'homepage del portale, accessibile dai siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'PISVAP, sono, infatti, fornite una serie d'informazioni e « istruzioni per l'uso » del nuovo strumento a sua disposizione.

Il consumatore viene, altresì, informato sulla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi alle direzioni, ai punti vendita delle compagnie, o attraverso l'inserimento in convenzioni, o per la presenza a bordo del veicolo assicurato, di dispositivi d'infomobilità (cosiddetti *check-box*).

Il progetto, sta rispondendo pienamente alle aspettative sull'accesso e sull'utilizzo del servizio offerto: alla data odierna si sono registrati oltre 63.000 utenti e i preventivi rilasciati sono circa 55.000.

Il confronto dei preventivi in ordine di convenienza economica e l'individuazione della migliore tariffa disponibile sul mercato consentono, quindi, all'utente, la possibilità di orientarsi verso una scelta consapevole e ponderata.

La trasparenza del mercato è considerata, quindi, di fondamentale importanza, in quanto incrementa la mobilità degli assicurati e stimola la concorrenza tra imprese assicuratrici, innescando un meccanismo virtuoso di contenimento dei costi delle polizze a tutela dei consumatori.

ALLEGATO 3

5-01295 Velo: Operazione di vendita dei Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha dato ampia disponibilità alla risoluzione della problematica concernente la società Nuovi Cantieri Apuania.

In data 26 settembre del 2008 si è svolta, infatti, una prima riunione con la partecipazione delle Istituzioni locali e delle parti sociali, al fine di esaminare le problematiche riferite dall'onorevole interrogante.

In tale sede, tutte le parti hanno convenuto che la Nuova Cantieri Apuania (NCA) è un'azienda di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e che pertanto, fosse necessario verificare ogni possibile e consentita soluzione al riguardo.

L'apertura di quel tavolo istituzionale ha segnato l'inizio di un percorso che il Ministero dello sviluppo economico ha tenuto e tiene in grande considerazione.

Tra le possibili soluzioni figurava, in primo luogo, la vendita della NCA, per cui Invitalia, detentrica del pacchetto azionario nella misura dell'84,6 per cento, ha avviato il processo di privatizzazione.

A questo scopo, nei primi mesi del 2008, Invitalia ha individuato l'advisor cui affidare la gestione dell'intero processo di cessione della NCA S.p.A.

All'invito a manifestare interesse all'acquisto della menzionata società, hanno aderito otto tra i più qualificati operatori del settore.

Le offerte in questione, a causa del deteriorarsi della situazione economica mondiale e del crollo della domanda di nuove navi, sono venute progressivamente a cadere, per cui, alla data del 15 gennaio

2009, prevista come termine di chiusura della procedura, non è pervenuta all'advisor alcuna offerta vincolante.

Il Ministero dello sviluppo economico, con l'obiettivo di assicurare la continuazione dell'attività produttiva della NCA, in data 22 aprile 2009, ha formalmente autorizzato Invitalia a effettuare una ricapitalizzazione, resasi necessaria al fine di procedere alla copertura delle perdite realizzate nel passato esercizio.

In data 31 luglio scorso, al fine di verificare le possibili prospettive di soluzione della problematica, presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuta un'ulteriore riunione.

In tale sede, con la partecipazione di tutte le pari coinvolte, l'Amministratore delegato di Invitalia ha precisato, tra l'altro, la possibilità per la Nuova Cantieri Apuania di acquisizione di altre commesse e che sarà, inoltre, intensificato il lavoro d'individuazione di possibili acquirenti.

Nel corso degli interventi sono state indicate anche altre prospettive, essendo unanime l'interesse di tutti i partecipanti ad agevolare una positiva soluzione della vicenda che da anni vede protagonista il cantiere toscano.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare in modo attento l'evoluzione della vicenda affinché questa importante realtà produttiva possa continuare a operare nel citato territorio. In tale quadro è programmato un nuovo incontro presso il Ministero da tenersi entro la prima metà del prossimo mese di ottobre.

ALLEGATO 4

5-01367 Lanzarin: Scelte effettuate dall'Autorità portuale di Venezia in materia di pubblica illuminazione e iniziative per promuovere linee guida nel settore della pubblica illuminazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto relativo agli impianti di illuminazione in corso di realizzazione al Porto di Venezia, è stato sviluppato nel 2005 da una società di ingegneria altamente qualificata che ne ha garantito la conformità ai dispositivi nazionali e regionali.

Al fine di ridurre l'impatto visivo dell'impianto, in base alle indicazioni della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, sono stati previsti degli steli non troppo alti che hanno tuttavia ridotto il cono di illuminazione, ricercando comunque per il *terminal* passeggeri, data la particolare destinazione, una elevata resa cromatica, mentre per il porto commerciale è stata prevista una diversa tipologia di lampade.

La scelta e l'altezza dei corpi illuminanti ha indicato la posizione delle basi di fondazione ad oggi già realizzate.

È stato di recente nuovamente verificato sia con i progettisti sia con ditte che producono tale prodotto, l'effettiva esistenza di prodotti simili a quello messo in gara in grado di garantire il rispetto delle norme sul risparmio energetico in vigore.

In relazione al procedimento in corso di affidamento dei lavori, peraltro non vi sono elementi giuridici che impongono l'annullamento del procedimento.

Un annullamento immotivato potrebbe porre l'Amministrazione nelle condizioni di illecito amministrativo e quindi con il rischio di sanzioni.

Va rilevato che con l'adozione del Piano Operativo Triennale 2009-2011, è stata avviata una nuova politica energetica del porto, che sta portando ad uno sviluppo del piano energetico portuale, che prevede il contenimento del consumo energetico, tenuto conto dei vincoli paesaggistici, funzionali ed estetici che devono essere rispettati, e prevedendo altresì.

Tra gli obiettivi primari, viene previsto, così come auspicato dall'interrogante, l'utilizzo efficiente dell'energia in relazione alle esigenze delle diverse utenze portuali.

Tenuto conto che recentissime innovazioni tecnologiche implementate a livello commerciale (*led*) consentono maggiori rendimenti a parità di *performance* fotometriche, si sta valutando la possibilità di sostituire i corpi illuminanti nel rispetto del procedimento amministrativo in corso.

In merito alla necessità che anche nel settore della pubblica illuminazione siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili, grazie alle quali si potrà conseguire un reale risparmio energetico, il Governo è impegnato, oltre che nel definire le linee guida sul risparmio energetico, più in generale nell'attuazione delle numerose

disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Tale decreto ha attribuito importanti funzioni di coordinamento e monitoraggio in

materia all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica che dovrà assicurare anche in coerenza con i programmi d'intervento delle Regioni l'informazione ai cittadini e agli operatori economici sugli strumenti per il risparmio energetico.

ALLEGATO 5

5-01399 Vannucci: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere i motivi della mancata erogazione del saldo del contributo a valere sulle risorse di cui alla legge n. 215 del 1992. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che le somme impegnate sul bilancio dello Stato, dopo tre anni dall'iscrizione in bilancio, se non erogate, si intendono perente agli effetti amministrativi.

Gli impegni finanziari relativi al 6° bando della legge n. 215 del 1992 risalgono all'anno 2004 e, dunque, sono caduti in perenzione.

In linea generale, si fa presente che il competente Ufficio del MiSE, non appena ricevuta la richiesta di singola erogazione, inoltra al competente Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di riassegnazione della somma perente.

Nello specifico, dette richieste sono state inoltrate al suddetto Dicastero economico – Ufficio Centrale di Bilancio – a partire dai primi mesi del 2008.

Si fa presente che risultano, recentemente, riassegnate le somme relative alle richieste inviate dall'Ufficio fino a tutto il mese di luglio 2008. Per le richieste successive a tale data, già inoltrate al citato Ufficio, i relativi fondi saranno riassegnati, presumibilmente, nel prossimo esercizio finanziario.

ALLEGATO 6

5-01452 Fiano: Incentivazione all'acquisto di biciclette e di veicoli elettrici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01452 presentata dall'onorevole Fiano e riguardante il fondo per l'incentivazione dell'acquisto di biciclette e di veicoli elettrici, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'ambiente e l'Associazione nazionale cicli, motocicli e accessori (ANCMA) hanno sottoscritto, dal 2002 al 2009, diversi Accordi di programma, l'ultimo dei quali è stato sottoscritto anche dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI-CIVES), tutti volti ad incentivare la sostituzione dei ciclomotori obsoleti e, quindi, altamente inquinanti, mediante la concessione di contributi per l'acquisto di motoveicoli a ridotto impatto ambientale o di biciclette, sia classiche che a pedalata assistita.

A partire dall'Accordo siglato nel 2007, tra gli impegni previsti a carico dell'ANCMA vi è l'implementazione e la gestione del sistema informatico di raccolta dei dati ed il monitoraggio degli incentivi erogati.

L'individuazione, da parte dell'ANCMA, di un partner altamente qualificato come l'Unicredit, quale soggetto collaboratore nella gestione dell'iniziativa, si è resa necessaria per la particolarità del sistema informatico, che, necessariamente, deve garantire la trasparenza nella gestione, l'immediatezza nella trasmissione e la sicurezza nel trattamento delle informazioni, sia per gli utenti che per il gestore.

Il sistema informatico, studiato in modo da assicurare: da un lato, l'accesso al pubblico dei soggetti potenzialmente beneficiari degli incentivi e, dall'altro, l'accesso ai rivenditori autorizzati di veicoli per l'inserimento delle pratiche rela-

tive agli incentivi concessi, a causa dell'eccessivo numero di richieste, nell'aprile 2009, ha mostrato dei problemi tecnici che non hanno permesso a tutti i rivenditori legittimati di inserire la richiesta all'atto della vendita.

Le difficoltà insorte ed il progressivo esaurimento delle risorse previste per gli incentivi hanno indotto le Parti firmatarie dell'Accordo ad individuare, nella data del 13 maggio 2009, il termine finale di applicazione degli incentivi.

Al fine di consentire il rimborso dei contributi, già erogati dai rivenditori ed afferenti l'Accordo del 2008, e per il ripristino del sistema informatico per l'accesso ai contributi, sono stati sottoscritti dal Ministero dell'ambiente, con l'ANCMA e il CEI-CIVES, due distinti atti.

In particolare, per garantire la corresponsione dell'incentivo a tutti i rivenditori che, al momento della vendita del veicolo, comunque avvenuta entro il 13 maggio 2009, non hanno avuto accesso al sistema informatizzato, il 30 giugno 2009 è stato sottoscritto un Atto integrativo all'Accordo del 2008, rifinanziando gli incentivi con la somma di 1,7 milioni di euro.

Sempre il 30 giugno, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma nel quale sono state previste nuove e più specifiche funzioni del sistema informatico, atte a garantirne una maggiore funzionalità ed accessibilità.

A seguito di tale accordo, il 25 settembre 2009 ha avuto inizio la campagna di incentivazione per l'acquisto di biciclette, classiche e a pedalata assistita, per la quale sono stati riservati 7,7 milioni di euro, mentre per gli incentivi previsti per

l'acquisto di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a basso impatto ambientale, sono stati riservati 5,1 milioni di euro: tale seconda fase dell'Accordo è di prossima attivazione.

In concomitanza all'avvio della nuova campagna di incentivazione per le biciclette, è stata ripristinata la piena funzio-

nalità del sistema informatico e per la sua riprogrammazione, al fine di consentire un facile accesso al sistema, si è tenuto conto delle criticità precedentemente insorte.

Inoltre, è stata attivata una sezione dedicata alla consultazione da parte del pubblico, contenente le necessarie informazioni per accedere al contributo.

ALLEGATO 7

5-01639 Sbai: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di siti per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Puglia.

5-01700 Motta: Possibile localizzazione di un impianto di produzione di energia nucleare in provincia di Parma.

5-01797 Bocci: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle interrogazioni in esame, che riguardano tutte la collocazione sul territorio nazionale di nuove centrali elettronucleari, si precisa quanto segue.

L'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », prevede la delega al Governo di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per la definizione, tra l'altro, nel pieno rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge, della disciplina di localizzazione nel territorio italiano dei siti nucleari (centrali e depositi) e delle misure compensative da corrispondere e da realizzare a favore delle popolazioni interessate.

Il Governo, pertanto, è delegato a definire criteri per la localizzazione degli impianti e non già a stilare mappe di alcun tipo, essendo competenza di una successiva attività di tipo anche autorizzativo, da sviluppare nel rigoroso rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla legge, la definizione della collocazione della singola centrale, previa verifica della strettissima rispondenza delle caratteristiche tecniche del relativo progetto ai requisiti pre-fissati, anche attraverso i richiamati decreti legislativi.

Sulla disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di nuove centrali elettronucleari e di siti per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, non è stata ancora effettuata alcuna valutazione. La richiamata delega del Governo sarà esercitata, tra l'altro, attraverso la fissazione di criteri direttivi, quali la definizione dei requisiti e di elevati livelli di sicurezza dei siti, per tutelare la salute della popolazione e l'ambiente. Si può, pertanto, ragionevolmente assicurare che le decisioni in merito saranno assunte attraverso il previsto coinvolgimento e il necessario consenso delle parti interessate a livello locale.

Infatti, i richiamati decreti legislativi dovranno essere adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È, inoltre, previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti siano considerati attività di preminente interesse statale e soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata.

In merito alla potestà legislativa concorrente delle regioni sulla materia in argomento, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, si conferma quanto più volte ribadito circa la precisa determinazione di

non deliberare alcuna autorizzazione contro la volontà dei territori, nella piena consapevolezza che una mancata larga condivisione delle scelte può comportare seri ostacoli al cammino del programma nucleare.

Infine, in relazione alla richiesta dell'onorevole Sbai di costruire solo centrali di quarta generazione o centrali a fusione, si precisa che è intendimento del Governo di iniziare la costruzione della prima centrale nucleare entro il 2013, utilizzando le migliori tecnologie dei reattori commerciali disponibili a livello internazionale quali quelli di terza generazione, secondo quanto delibererà al riguardo il CIPE ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 99 del 2009.

I reattori cosiddetti di quarta generazione, così come gli impianti a fusione

termonucleare, sono ancora nella fase di ricerca e di dimostrazione ingegneristica. D'altra parte, proprio l'articolo 7, comma 1, lettera *d-bis* della legge n. 112 del 2008 richiamato dall'interrogante fa riferimento esplicito alla promozione della « ricerca » e non già dell'utilizzo, del nucleare di quarta generazione o a fusione. Quindi, la possibilità di poter realizzare, nel giro di alcuni decenni, centrali di produzione della energia elettrica che utilizzino tali tecnologie è, in base ai risultati al momento fruibili della ricerca di settore, non è, dal punto di vista tecnico-scientifico, attuabile. Oggi, infatti, nell'ambito della comunità scientifica internazionale, si ipotizza l'avvio di un impiego commerciale di tali tecnologie non prima dell'anno 2030.

ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. (Atto n. 111).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (Atto n. 111);

rilevato che le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.455.739 euro, con una riduzione pari circa al 26,8 per cento rispetto all'anno 2008;

valutato positivamente il fatto che i contributi per il sostegno e la promozione del *made in Italy* di cui allo schema di decreto in esame non finanziano più,

come avveniva in passato, la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo, a partire già dal prossimo anno finanziario ove le condizioni congiunturali lo consentano, l'opportunità di reintegrare l'entità dei finanziamenti da erogare, in modo da consentire al Ministero competente di intraprendere una serie di progetti che a causa della riduzione dei contributi del corrente anno non è stato possibile realizzare.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del CNEL (*Svolgimento e conclusione*) 81

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Luigi BOBBA (PD), Alessia Maria MOSCA (PD), Maria Grazia GATTI (PD) e Silvano MOFFA, *presidente*.

Antonio MARZANO, *presidente del CNEL*, fornisce ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.35.

**Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS).
Nomina n. 44.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2009.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene che, nel dibattito sulla proposta di nomina in esame, sia stata fornita dai gruppi di opposizione una rappresentazione di stampo « maschilista » rispetto ai comportamenti assunti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di pari opportunità, che tuttavia giudica non rispondente alla realtà dei fatti. Fa notare, in proposito, che per una più compiuta valutazione dell'indirizzo politico del dicastero in tale campo sarebbe opportuno prendere in considerazione anche le nomine non sottoposte al parere parlamentare, in relazione alle quali osserva che, dall'inizio della corrente legislatura, ben quattro figure femminili sono state scelte dal Ministro Sacconi per succedere a figure maschili in importanti incarichi apicali; cita, al riguardo i casi del direttore generale dello stesso Istituto degli affari sociali (IAS), del direttore generale del settore volontariato, associazionismo e formazioni sociali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del direttore generale dell'ISFOL, nonché del direttore generale della Croce rossa italiana. Ritiene che tali dati forniscano una visione più completa ed equilibrata dell'operato del Governo e dimostrino quanto l'azione del Ministro Sacconi sia stata attenta al rispetto dei criteri di rappresentanza di genere, a dispetto di quanto sinora dichiarato dagli esponenti dell'opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, in relazione alle richieste formulate dai rappresentanti del gruppo del Partito Democratico nell'ambito dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa presente che

il Ministro per le pari opportunità ha preannunciato la disponibilità ad essere presente alla seduta della Commissione – già fissata per giovedì 1° ottobre, in occasione dell'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE in tema di pari opportunità – anche al fine di fare il punto sulle questioni sinora emerse dal dibattito parlamentare. Ritiene, conseguentemente, utile prospettare l'opportunità di un rinvio alla prossima settimana della deliberazione della Commissione stessa sulla proposta di nomina in esame.

Maria Grazia GATTI (PD), pur manifestando soddisfazione per l'annunciata disponibilità del Ministro per le pari opportunità a discutere delle problematiche più specifiche in Commissione, fa notare che l'opportunità di un confronto con lo stesso Ministro prescinde, in qualche modo, dalle vicende legate all'esame della proposta di nomina in titolo, proprio perché appare rivestire un carattere ben più generale, afferente – peraltro – anche alle complesse tematiche dell'attuazione della normativa comunitaria in materia. Con riferimento alle osservazioni testé svolte dal deputato Cazzola, inoltre, osserva che l'attenzione della Commissione sul tema della pari opportunità nelle nomine governative non può che concentrarsi sulle proposte di nomina sottoposte all'esame del Parlamento, sulle quali esso è chiamato ad esprimere un parere per legge. Rileva, pertanto, che le osservazioni dei gruppi di opposizione non potevano che essere rivolte a tale specifico oggetto, non essendo possibile, peraltro, occuparsi in Commissione di questioni di dimensione più ampia, che non vengono ufficialmente portate a conoscenza del Parlamento stesso.

Elisabetta RAMPI (PD) ritiene che in materia di pari opportunità le istituzioni debbano fornire un esempio al Paese in termini di maggior rispetto dei criteri di rappresentanza di genere, anche alla luce di taluni recenti accadimenti, che dimostrano inequivocabilmente quanto sia svi-

lito il ruolo delle donne nella società odierna, in particolare nel settore della vita politica. Richiamato, a tal fine, l'esempio del recente scioglimento della giunta comunale di Taranto, auspica pertanto un forte intervento del Ministro per le pari opportunità a garanzia della parità tra uomini e donne in tutti i campi della vita quotidiana, in particolare in quello professionale, in assolvimento di quel compito pedagogico nei confronti della collettività, che dovrebbero svolgere tutte le classi dirigenti politiche.

Silvano MOFFA, *presidente*, in considerazione degli elementi emersi dal dibattito, preannuncia che sarà proposta, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

INTERROGAZIONI:

5-01451 Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.

Atto n. 107.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2009.

Carlo CICCIONI, *presidente*, comunica che è pervenuta una lettera del Presidente della Camera dei deputati in cui si segnala che, in considerazione della scadenza del termine ultimo del 4 ottobre 2009, entro il quale l'atto in questione dovrà essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, e della circostanza che non si è potuta fino ad oggi tenere la Conferenza Stato-regioni per l'espressione del parere di competenza, il Governo ha rappresentato l'esigenza che le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere anche in assenza del predetto parere della Confe-

renza Stato-regioni, al fine di non pregiudicare l'esercizio della delega.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di comprendere le ragioni di urgenza sottese alla richiesta del Governo, ma ritiene, ciononostante, che in materia di farmacie non si possa in nessun caso prescindere dal parere della Conferenza Stato-regioni.

Laura MOLTENI (LNP) chiede di conoscere le ragioni per le quali il parere della Conferenza Stato-regioni non sia stato ancora espresso e di sapere se esso sia stato sollecitato.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, ribadisce che la Conferenza Stato-regioni non ha ritenuto di riunirsi al fine di esaminare lo schema di decreto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, né risulta che intenda farlo nei prossimi giorni. Per tali ragioni, il Governo ha chiesto che le Commissioni parlamentari procedano comunque ad esprimere il loro parere.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che la Commissione debba comunque procedere all'espressione del parere, anche in considerazione del fatto che, al fine di evitare la scadenza della delega, il Governo potrebbe emanare il decreto legislativo in assenza di tale parere. Osserva, inoltre, che la Conferenza Stato-regioni non dispone di un potere di veto nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa e, pertanto, non sarebbe corretto affermare il principio che il Parlamento non possa esprimersi in assenza del parere della predetta Conferenza.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (Pdl), *relatore*, formula, anche alla luce di quanto emerso nella seduta precedente, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Laura MOLTENI (LNP) auspica che la Conferenza Stato-regioni sia comunque sollecitata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in

esame, affinché non si possa dire che la Commissione e il Parlamento hanno ritenuto di prescindere da tale parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che sia preferibile che la Commissione non esprima affatto il proprio parere, piuttosto che pronunciarsi in mancanza del parere della Conferenza Stato-regioni. Annuncia, altresì, che se la Commissione riterrà di procedere ugualmente all'espressione del parere, il suo gruppo non prenderà parte alla votazione.

Vittoria D'INCECCO (PD) e Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiarano di concordare con le valutazioni espresse dalla collega Miotto.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, dopo aver ribadito i termini della questione sotto il profilo procedurale e istituzionale, dichiara che informerà il presidente Palumbo della richiesta avanzata dalla collega Laura Molteni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.40.

5-01451 Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lino DUILIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto, ritenendo la risposta del Governo non pertinente. In particolare, chiede che il Governo chiarisca i presupposti di ordine giuridico che sarebbero alla base della determinazione assunta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e riportata nell'atto di sindacato, indicando puntualmente, com'è consuetudine, i riferimenti normativi del caso. Sottolinea, infatti, che il Ministero non si è limitato a dichiarare l'intempestività della richiesta, sia pure nell'ambito di un ricorso gerarchico improprio, ma ha, invece, operato una valutazione di merito per la quale, a suo avviso, non è dato rinvenire alcuna base normativa. A suo dire, ciò conferma, purtroppo, la realtà di uno « Stato straccione », che per non concedere un indennizzo alla famiglia di bambini gravemente danneggiati per il resto della loro vita, preferisce affidare a qualche « azzecagarbugli » la ricerca di motivi o pretesti di tipo tecnico o giuridico al fine di respingere la richiesta.

Carlo CICCIONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota,

C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2009.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime il proprio compiacimento per l'ampio e approfondito dibattito svolto dalla Commissione, cui hanno preso parte oltre quaranta deputati, in buona parte non facenti parte della Commissione: ciò dimostra, a suo avviso, che non vi è da parte della maggioranza la volontà di comprimere o limitare la discussione. Dichiarata, quindi, che approfondirà il contenuto degli interventi svolti dai colleghi, nonché gli ulteriori elementi che saranno acquisiti nel corso delle audizioni, riservandosi di intervenire nuovamente nel prosieguo dell'esame.

Carlo CICCIONI, *presidente*, fa presente che, ai fini dello svolgimento del ciclo di audizioni cui anche il relatore ha fatto riferimento, i gruppi sono invitati a far pervenire eventuali richieste di audizione in tempo utile perché possano essere valutate nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata di domani.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di consentire che eventuali richieste di audizione pervengano anche oltre la giornata di domani, senza per questo rinviare l'inizio del ciclo di audizioni.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, fa presente che anche la questione sollevata dalla collega Laura Molteni potrà essere oggetto di valutazione in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA desidera ringraziare tutta la Commissione per l'ampio e costruttivo dibattito svolto su questioni tanto delicate. Proprio in considerazione della serietà e del grado di approfondimento che hanno caratterizzato tale dibattito, nel corso del quale il Governo ha sempre assicurato la propria presenza, dichiara che il Governo intende svolgere la sua replica nella prossima seduta, sperando che in tale occasione sia possibile una maggiore partecipazione dei deputati.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere l'auspicio del rappresentante del Governo e si augura che anche il relatore, prima che la Commissione proceda allo svolgimento delle audizioni, voglia integrare la sua replica, alla luce dell'ampio dibattito che ha avuto luogo in Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, assicura che non intende rinunciare ad

esprimersi diffusamente e in modo approfondito sul provvedimento in esame, nel prosieguo dei lavori della Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che si sarebbe aspettata, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, una replica più ampia a conclusione di un esame preliminare particolarmente serio e ricco di spunti, secondo quanto gli stessi si erano, del resto, impegnati a fare.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, fa presente che il relatore ha, seppur brevemente, replicato agli interventi svolti dai colleghi e che il Governo ha chiesto di poter replicare nel corso della prossima seduta. Ricorda, inoltre, che il relatore si è altresì riservato di svolgere ulteriori considerazioni dopo le audizioni che saranno decise dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (Atto n. 107),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 1, sia prevista la possibilità di utilizzare i servizi resi dalle farmacie, anche se diverse da quelle competenti in via ordinaria, da parte dell'assistito che, per un periodo di tempo ragionevolmente lungo, non si trovi nel luogo abituale di residenza.

ALLEGATO 2

5-01451 Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede l'erogazione di un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché agli operatori sanitari i quali, in occasione e durante il proprio servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV e da virus epatitici.

Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, l'articolo 4 della Legge n. 210/92 attribuisce alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), il compito di esprimere il giudizio sanitario in merito al nesso causale tra il trattamento terapeutico o il contatto in occasione di attività di servizio e la menomazione o la morte del cittadino.

In esito agli accertamenti eseguiti, la CMO redige un unico verbale, il quale contiene il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni riscontrate, sulla classificazione di queste secondo la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e sul nesso causale tra tali patologie e l'evento lesivo denunciato.

La valutazione medico-legale operata nell'ambito della Legge n. 210/92, sia da parte della CMO che, conseguentemente, dell'Ufficio Medico Legale (UML) di questo Dicastero nel caso di ricorso, non può che

avvenire nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo.

Infatti, in occasione di diversi ricorsi l'UML ha potuto verificare, mediante proprie indagini condotte su donatori coinvolti in eventi trasfusionali, occorsi in epoca antecedente alla conoscenza scientifica di nuovi virus responsabili per i quali era stato ritenuto verosimile il nesso causale con infezioni epatitiche, che gli stessi soggetti fossero invece indenni da tali patologie perché, appunto testati su *input* dell'UML successivamente all'evento ritenuto lesivo, sono risultati negativi alla ricerca dei virus.

Analogamente, per alcuni casi di danni da vaccinazione, tra i quali vi è quello citato nell'interrogazione, grazie al confronto dei dati sanitari relativi ai ricorrenti con quanto consolidato anche dalle fonti internazionali maggiormente autorevoli (Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS), circa la tollerabilità e sicurezza di impiego dei vaccini, l'UML ha constatato l'infondatezza dei nessi causali.

In altri casi, pur riconosciuto dalla CMO il nesso causale tra vaccinazione e patologia sofferta, l'UML, nell'ambito dei ricorsi le cui motivazioni non riguardavano ovviamente tale aspetto, ha avuto modo di verificare la mancata rispondenza dell'evento lesivo denunciato ai requisiti previsti dalla Legge n. 210/92 (ad esempio vaccinazione non obbligatoria).

Appare imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 210/92, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità, si esprima, al pari della

CMO, verificando la presenza dei requisiti di legge e con unicità di giudizio.

Non risultano, inoltre, facendo riserva di rispondere espressamente anche per singoli casi, episodi di revoca o riforma d'ufficio di provvedimenti che hanno riconosciuto i benefici della Legge n. 210/92.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura sulla crisi del settore agricolo e agroalimentare 91

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 91

Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 91

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 settembre 2009.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura sulla crisi del settore agricolo e agroalimentare.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che, in data 11 settembre 2009, il Presi-

dente della Camera ha autorizzato la proroga dei lavori delle indagini parlamentari sulle opere irrigue e sul finanziamento alle imprese agricole al 31 dicembre 2009. Avverte, pertanto, che la Commissione sarà convocata prontamente per la deliberazione di tali proroghe.

La Commissione prende atto.

Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Massimo FIORIO (PD), considerato che dovrà svolgere la funzione di segretario

per la corrente votazione, intende comunque preannunciare la sua astensione sulla proposta di nomina in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	24
Astenuti:	1
Votanti:	23
Maggioranza:	12

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 1

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barani in sostituzione di De Girolamo, Beccalossi, Bellotti, Biava, Callegari, Catanoso, Ciccioli in sostituzione di Farina, De Camillis, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fogliato, Gottardo, Marinello, Nastri, Negro, Nola, Raineri, Romele, Rosso, Russo Paolo, Taddei.

Si è astenuto il deputato Fiorio.

La seduta termina alle 14.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2540 Governo. (Parere alle Commissioni III e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la Convenzione del 2001 sulla responsabilità civile conseguente all'inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propul-

sione delle navi, negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008, e attualmente ne sono parti 44 Stati, che rappresentano oltre il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale.

La Convenzione è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo. Il campo di applicazione della Convenzione (articolo 2) riguarda i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive – o in aree marine equivalenti – di pertinenza degli Stati parti; nonché le misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate.

I danni da inquinamento ai sensi della Convenzione in esame si definiscono quali perdite o danni causati al di fuori di un natante dall'inquinamento derivato dalla perdita o dallo scarico di carburanti, a condizione che il risarcimento per la compromissione dell'ambiente – fatta esclusione dei mancati profitti da essa even-

tualmente derivanti – sia limitata ai costi di ragionevoli misure di reintegrazione intraprese o da intraprendere. Della nozione di danni da inquinamento fanno parte altresì i costi delle misure di carattere preventivo, nonché di successive perdite o danni da queste causati.

L'impianto fondamentale della Convenzione in esame ricalca quello della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da petroliere, e come questa prevede la necessità di una copertura assicurativa obbligatoria a carico del proprietario registrato di una nave.

Un'altra disposizione fondamentale della Convenzione in esame è la possibilità da essa prevista (articolo 7) di presentare una richiesta di risarcimento per danni da inquinamento direttamente ad una compagnia assicurativa.

Lo scopo e la portata della Convenzione del 2001 in esame si chiariscono meglio considerando le tre risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica in concomitanza con l'adozione della Convenzione stessa. La prima risoluzione riguarda i limiti di responsabilità, e in essa si esortano tutti gli Stati ancora inadempienti – tra i quali figura l'Italia – a ratificare o aderire al citato Protocollo del 1996. La seconda risoluzione concerne la promozione della cooperazione tecnica nel settore. La terza risoluzione, infine, esorta gli Stati impegnati nell'attuazione della Convenzione del 2001 ad adottare misure di protezione a vantaggio delle persone che operano per evitare o ridurre gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi. Gli Stati vengono inoltre invitati a prendere in considerazione, quale modello per le loro normative, le pertinenti disposizioni della Convenzione del 1996 sulla responsabilità e i risarcimenti per danni collegati al trasporto marittimo di sostanze pericolose o nocive.

La Convenzione del 2001 in esame si compone di un preambolo e di 19 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente una serie di definizioni e il campo di applicazione della Convenzione, già in precedenza illustrato.

L'articolo 3 sancisce il principio la responsabilità dell'armatore della nave per i danni da inquinamento ai sensi della Convenzione in esame, salvo che l'inquinamento sia causato da atti guerra o di ostilità, ovvero da fenomeni naturali di portata eccezionale. La responsabilità dell'armatore verrà meno anche qualora i danni risultino da un'azione o da un'omissione intenzionali di una terza persona, o da cattiva manutenzione di fari o di altri mezzi di aiuto alla navigazione da parte di un'autorità competente. L'armatore potrà inoltre essere completamente o parzialmente esonerato da responsabilità qualora riesca a provare che i danni da inquinamento risultano in tutto o in parte provocati da azione od omissione intenzionali della medesima persona che li ha subiti.

In base all'articolo 4 la Convenzione in esame non si applica ai danni da inquinamento contemplati nella già richiamata Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da trasporto di idrocarburi. Inoltre, la Convenzione non si applica alle navi militari o ad altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commerciale, salvo diversa decisione di uno Stato contraente, che deve notificarla allora al Segretario generale dell'IMO.

Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente eventi che coinvolgano due o più navi, per i quali i vari armatori sono responsabili in solido della totalità dei danni che non siano suscettibili di ripartizione; e i limiti alla responsabilità civile, in merito ai quali rimane impregiudicato il diritto dell'armatore o dell'assicuratore di porre limiti alla propria responsabilità in base alla citata Convenzione del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996.

L'articolo 7, dopo il già ricordato obbligo di assicurazione da parte del proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate, prevede per ogni nave il rilascio del certificato di attestazione della validità di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione in esame. Nel caso di una nave non registrata in nessuno degli Stati con-

traenti la Convenzione, il certificato può essere rilasciato o autenticato dalle autorità di uno qualsiasi degli Stati contraenti. Sussiste naturalmente la facoltà di revoca del certificato al venir meno delle condizioni alle quali è stato rilasciato. È altresì previsto che ciascuno Stato contraente riconosca i certificati rilasciati o autenticati in un altro Stato contraente, conferendo ad essi statuto equipollente a quelli propri. Rilevante appare infine nell'articolo 7 quanto previsto dal comma 12, in base al quale ogni Stato contraente si preoccupa di accertare che ogni nave che entra nei propri porti o da essi parte sia in possesso di assicurazione o garanzia ai sensi del medesimo articolo 7.

L'articolo 8 riporta i termini di prescrizione in ordine alle azioni risarcitorie ai sensi della Convenzione, mentre l'articolo 9 concerne la competenza giurisdizionale per danni da inquinamento. Tutte le sentenze (articolo 10) divenute esecutive sono riconosciute e divengono esecutive in ogni altro Stato contraente, purché siano stati assicurati al convenuto i diritti alla difesa.

L'articolo 11 prevede la prevalenza della Convenzione in esame su ogni altro strumento con essa in contrasto, fatti salvi gli obblighi nei confronti di Stati non contraenti la Convenzione in esame.

L'articolo 12 riguarda la procedura di sottoscrizione e ratifica, mentre l'articolo 13 prevede il caso di uno Stato in cui abbiano vigore diversi sistemi giuridici. Infine, gli articoli 14-19 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore, la denuncia, la revisione, il deposito, la trasmissione all'ONU e le lingue facenti fede.

Quanto al disegno di legge di adesione alla Convenzione, ricorda che si compone di 7 articoli: di questi, il primo, il secondo e il settimo contengono rispettivamente le consuete clausole sull'autorizzazione all'adesione alla Convenzione del 2001, sull'esecuzione di essa nell'ordinamento nazionale e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 individua l'autorità responsabile per la vigilanza sull'attuazione della Convenzione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e più precipuamente nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 4, comma 1, prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di adesione, conferisce a idoneo ente l'abilitazione al rilascio del certificato assicurativo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, al paragrafo 2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, poi, il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ente di cui al comma 1, con proprio decreto da adottare nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di adesione, disciplina le modalità per richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 1, e ne fissa l'importo con gli eventuali aggiornamenti.

L'articolo 5 modifica in più parti il testo recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 504/1978 con riferimento alle norme contenute nelle convenzioni di Bruxelles del 1969 in materia inquinamento da idrocarburi e della convenzione del 1971 istitutiva del Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni.

L'articolo 6 reca infine una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale l'attuazione della legge di adesione alla Convenzione del 2001 non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento e ricordato che l'esame del disegno di legge avrà inizio in Assemblea il prossimo lunedì 5 ottobre, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), preso atto delle osservazioni del collega Del Tenno, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recanti « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche », risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.

Osserva come si tratti di un intervento normativo particolarmente utile, che pone ordine in maniera completa e adeguata alla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, sia per quanto concerne la loro esatta definizione sia per quel che riguarda la fissazione dei principi e degli obblighi che ne regolano il corretto svolgimento da parte degli addetti e delle imprese che operano nel settore. Esso, inoltre, soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro panorama normativo. Infine, apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.

A conferma di questo giudizio positivo, evidenzia che il provvedimento si muove nel solco di altre proposte di legge discusse nelle passate legislature, anche se mai approvate definitivamente. In secondo luogo, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso, il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.

Quanto al contenuto, evidenzia che il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III, relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.

Sotto questo profilo, il testo in esame colma una lacuna nell'ordinamento italiano, consentendo di inquadrare le attività subacquee entro regole più certe, e istituisce un quadro di garanzia e professionalità per chi si accosta all'attività subacquea in maniera professionale, ciò che si traduce anche in una maggiore e più efficace tutela dell'ambiente marino e del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, recante disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, è finaliz-

zato a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l'informazione dei consumatori.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge: essa disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 2, appunto, definisce prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

L'articolo 3 prevede che i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, inoltre, possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4. Qualora i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, le produzioni vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantite nella « tracciabilità ».

L'articolo 4 stabilisce, infine, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo

produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

Con riferimento agli aspetti di compatibilità comunitaria, ricorda che una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura, non trova puntuale riscontro nella normativa comunitaria per quanto riguarda la caratteristica saliente di tali prodotti, cioè quella di essere confezionati « pronti per il consumo ». Allo stato dovrebbero pertanto applicarsi le disposizioni generali sui prodotti ortofrutticoli freschi e quindi, tra l'altro, l'articolo 6 del Regolamento (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007, relativo alla OCM ortofrutta, che disciplina la confezione e l'etichettatura di imballaggi di vendita degli ortofrutticoli freschi che, ove di peso non superiore a 3 KG, possono contenere, alle condizioni specificate nell'articolo, « miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse ». Dal punto di vista igienico-sanitario si rendono invece applicabili le disposizioni del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ed in particolare l'allegato II, nonché il Regolamento (CE) 15 novembre 2005 n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. L'introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli confezionati pronti per il consumo si colloca quindi nell'ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

**SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE
PER L'ACCESSO**

S O M M A R I O

Elezione del Presidente	98
-------------------------------	----

*Martedì 29 settembre 2009. — Presi-
denza del presidente provvisorio PARDI.*

La seduta comincia alle 13.20.

Elezione del Presidente.

Il senatore PARDI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, comunica che la Sottocommissione è già convocata per domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno e toglie la seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 29 settembre 2009. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 13.40 alle ore 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	100
Sulla pubblicità dei lavori	100
Audizione del presidente dell'ANAS	101
Sui lavori della Commissione	101

Martedì 29 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci, accompagnato dal Prof. Giuseppe Scanni, Direttore Centrale Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, dal dottor Giancarlo Perrotta, Responsabile Centrale Unità Legalità e Trasparenza e dall'ingegnere Gavino Coratza, Direttore Centrale Nuove Costruzioni.

La seduta comincia alle 21.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazione del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha nominato come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l'onorevole Walter Veltroni in sostituzione dell'onorevole Francesco Laratta, dimissionario. Conseguentemente, l'onorevole Veltroni entra a far parte anche del II Comitato

(Mafie e sistema economico legale; racket e usura). Il Presidente ringrazia l'onorevole Laratta per il lavoro svolto e rivolge un sentito saluto all'onorevole Veltroni.

Informa, altresì, che, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 16 giugno e del 1° luglio 2009 ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, della collaborazione a tempo pieno, del professor Salvatore Sechi, del generale Osvaldo Cucuzza, del professor Francesco De Santis e della dottoressa Giovanna Montanaro i quali, avendo prestato giuramento, possono partecipare ai lavori della Commissione. Si riserva di comunicare i nominativi di ulteriori collaboratori, una volta completate le procedure di autorizzazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del presidente dell'ANAS.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci, per una valutazione sulla situazione relativa alla realizzazione delle grandi opere nelle quali è coinvolta l'ANAS rispetto ai possibili condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

Il presidente CIUCCI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti il senatore MARITATI e i deputati NAPOLI (con un passaggio in seduta segreta), VELTRONI, TASSONE e ORLANDO, quindi i senatori COSTA e DELLA MONICA e il deputato GARAVINI.

Risponde il presidente CIUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell'ANAS anche per le integrazioni scritte che vorrà inviare e dichiara conclusa l'audizione preannunciando l'intenzione della Commissione di approfondire ulteriormente alcuni dei temi emersi nell'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato domani 30 settembre 2009 al termine della seduta già prevista per le ore 14.

La seduta termina alle 23.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 13.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sulla situazione in Afghanistan (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (Seguito dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)	7
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo dell'Italia dei valori)	14
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo dell'Unione di centro)	18

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. C. 2714 Governo, approvato dal Senato	21
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Audizione del viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani (Svolgimento e conclusione)	22
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. Emendamenti C. 2714 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	23
ALLEGATO (Parere approvato)	24

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	25
---	----

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	34
AVVERTENZA	35

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	37
ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	44
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 e C. 1827 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni III e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
ERRATA CORRIGE	43

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia. C. 2674 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	55
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	56
-----------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Ance, Fiaip, Fimaa, Anama, Consulta nazionale interassociativa per l'intermediazione immobiliare, Confedilizia, Assoimmobiliare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
---	----

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della compagnia aerea Ryanair (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	62
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-00791 Alessandri: Attivazione di servizi telefonici in assenza di contratti sottoscritti	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-01040 Barbato: Iniziative per garantire la competitività del mercato assicurativo	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-01295 Velo: Operazione di vendita dei Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara ...	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-01367 Lanzarin: Scelte effettuate dall'Autorità portuale di Venezia in materia di pubblica illuminazione e iniziative per promuovere linee guida nel settore della pubblica illuminazione	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
5-01399 Vannucci: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 ..	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75

5-01452 Fiano: Incentivazione all'acquisto di biciclette e di veicoli elettrici	65
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	76
5-01639 Sbai: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di siti per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Puglia.	
5-01700 Motta: Possibile localizzazione di un impianto di produzione di energia nucleare in provincia di Parma.	
5-01797 Bocci: Criteri per la localizzazione sul territorio italiano di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi per lo smaltimento delle scorie, con riferimento alla regione Molise	65
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	78
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione</i>)	66
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	80

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del CNEL (*Svolgimento e conclusione*)

81

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (*Seguito dell'esame e rinvio*)

82

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

84

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

88

INTERROGAZIONI:

5-01451 Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie

85

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)

89

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*)

86

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura sulla crisi del settore agricolo e agroalimentare

91

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	91
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	91

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2540 Governo. (Parere alle Commissioni III e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Elezione del Presidente	98
-------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni del presidente	100
Sulla pubblicità dei lavori	100
Audizione del presidente dell'ANAS	101
Sui lavori della Commissione	101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,22



16SMC0002250